Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Venerdì, 8 ottobre 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 giugno 1971, n. 804.

Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 62 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

PREAMBOLO

Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Desiderose di applicare l'articolo 220 del Trattato in forza del quale si sono impegnate a garantire la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie,

Sollecite di potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti sul suo territorio,

Considerando che a tal fine è necessario determinare la competenza dei rispettivi organi giurisdizionali nell'ordinamento internazionale, facilitare il riconoscimento e creare una procedura rapida intesa a garantire l'esecuzione delle decisioni, degli atti autentici e delle transazioni giudiziarie,

Hanno deciso di stipulare la presente Convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei belgi:

Sig. Pierre HARMEL, Ministro degli Esteri;

Il Presidente della Repubblica federale di Germania:

Sig. Willy BRANDT, Vicecancelliere, Ministro degli Esteri;

Il Presidente della Repubblica francese:

Sig. Michel DEBRE, Ministro degli Esteri;

Il Presidente della Repubblica italiana:

Sig. Giuseppe MEDICI, Ministro degli Esteri;

Sua Altezza Reale il granduca del Lussemburgo:

Sig. Pierre GREGOIRE, Ministro degli Esteri;

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

Sig. J.M.A.H. LUNS, Ministro degli Esteri;

I quali, riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

La presente Convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale.

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente Convenzione:

1° — lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;

2° — i fallimenti, i concordati ed altre procedure affini;

3° — la sicurezza sociale;

4° — l'arbitrato.

TITOLO II

DELLA COMPETENZA

Sezione 1 — *Disposizioni generali*

Articolo 2

Salve le disposizioni della presente Convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.

Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio, si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.

Articolo 3

Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni 2 - 6 del presente titolo.

Nei loro confronti non possono venir invocati, in particolare:

— nel Belgio : l'articolo 15 del Codice civile; le disposizioni degli articoli 52, 52-*bis* e 53 della legge 25 marzo 1876 sulla competenza;

— nella Repubblica federale di Germania :	l'articolo 23 del Codice di procedura civile;
— in Francia	gli articoli 14 e 15 del Codice civile;
— in Italia	gli articoli 2 e 4, nn. 1 e 2 del Codice di procedura civile;
— nel Lussemburgo	gli articoli 14 e 15 del Codice civile;
— nei Paesi Bassi	l'articolo 126, terzo comma e l'articolo 127 del Codice di procedura civile.

Articolo 4

Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato contraente, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16.

Chiunque abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di detto Stato, invocare nei confronti del convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, segnatamente quelle contemplate dall'articolo 3, secondo comma.

Sezione 2 — *Competenze speciali*

Articolo 5

Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

1° — in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

2° — in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale;

3° — in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto;

4° — qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al quale la azione penale è esercitata, semprechè secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile;

5° — qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di una agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente.

Articolo 6

Il convenuto di cui all'articolo precedente potrà inoltre essere citato:

1° — in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi;

2° — qualora si tratti di un'azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, semprechè quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo;

3° — qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale.

Sezione 3 — *Competenza in materia di assicurazioni*

Articolo 7

In materia di assicurazioni, la competenza è regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, 5°.

Articolo 8

L'assicuratore che abbia il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente può essere convenuto, sia davanti ai giudici di detto Stato sia in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato il contraente dell'assicurazione, sia, se più assicuratori sono convenuti, davanti ai giudici dello Stato contraente, in cui uno di essi ha il proprio domicilio.

Se la legge del giudice adito prevede tale competenza, l'assicuratore può inoltre essere convenuto, in uno Stato contraente diverso da quello in cui ha il proprio domicilio, davanti al giudice nella cui circoscrizione il mediatore, che è intervenuto per la conclusione del contratto d'assicurazione, ha il proprio domicilio, a condizione che tale domicilio sia menzionato sulla polizza o nella proposta di assicurazione.

L'assicuratore che senza avere il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente possiede una succursale o un'agenzia in uno di tali Stati, è considerato, per le contestazioni relative all'esercizio di tale succursale o agenzia, come avente il proprio domicilio nel territorio di tale Stato.

Articolo 9

Inoltre l'assicuratore può essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione di responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione concerna contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.

Articolo 10

In materia di assicurazione di responsabilità civile, l'assicuratore può altresì esser chiamato in causa davanti al giudice presso cui è stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.

Le disposizioni di cui agli articoli 7 - 9 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, semprechè essa sia possibile.

Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, il giudice di cui al primo comma è competente anche nei loro confronti.

Articolo 11

Salve le disposizioni dell'articolo 10, terzo comma, l'azione dell'assicuratore può esser proposta solo davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario.

Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione.

Articolo 12

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con convenzioni:

1° — posteriori al sorgere della controversia o
2° — che consentano al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o
3° — che, concluse tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio nel medesimo Stato contraente, hanno per effetto, anche nel caso in cui lo evento dannoso si producesse all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, semprechè la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.

Sezione 4 — *Competenza in materia di vendita rateale e prestito con rimborso rateizzato*

Articolo 13

In materia di vendita a rate dei beni mobili materiali o di prestito con rimborso rateizzato direttamente connesso al finanziamento di una vendita di tali beni, la competenza è regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, 5°.

Articolo 14

Il venditore ed il mutuante domiciliati sul territorio di uno Stato contraente possono essere convenuti, sia davanti ai giudici di tale Stato, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio sono domiciliati l'acquirente o il mutuatario.

L'azione del venditore contro l'acquirente e quella del mutuante contro il mutuatario possono essere proposte solo davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio il convenuto ha il proprio domicilio.

Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione.

Articolo 15

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con convenzioni:

1° — posteriori al sorgere della controversia o
2° — che consentano all'acquirente o al mutuatario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o
3° — che, concluse tra l'acquirente e il venditore o tra il mutuante e il mutuatario aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente, attribuiscono la competenza ai giudici di tale Stato, semprechè la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.

Sezione 5 — *Competenze esclusive*

Articolo 16

Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

1° — in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile si trova;
2° — in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato contraente, o delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato;
3° — in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio i registri sono tenuti;
4° — in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale;
5° — in materia di esecuzione delle sentenze, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.

Sezione 6 — *Proroga di competenza*

Articolo 17

Qualora con clausola scritta, o con clausola verbale confermata per iscritto, le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio dello Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente..

Le clausole attributive di competenza non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 12 e 15 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 16.

Se la clausola attributiva di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 18

Al di fuori dei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni della presente Convenzione, il giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene solo per eccepire la incompetenza o se esiste un'altra giurisdizione esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 16.

Sezione 7 — *Esame della competenza e della ricevibilità dell'azione*

Articolo 19

Il giudice di uno Stato contraente, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 16 prescrive la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente, dichiara di ufficio la propria incompetenza.

Articolo 20

Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente è citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non comparisce, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la presente Convenzione non preveda tale competenza.

Al giudice è fatto obbligo di sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che il convenuto è stato tempestivamente citato al fine di proporre le proprie difese ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.

Le disposizioni del comma precedente saranno sostituite da quelle dell'articolo 15 della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extra giudiziari, in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale in esecuzione della suddetta Convenzione.

Sezione 8 — *Litispendenza e connessione*

Articolo 21

Qualora, davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.

Il giudice che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il processo qualora venga eccepita l'incompetenza dell'altro giudice.

Articolo 22

Ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

Tale giudice può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che la propria legge consenta la riunione di procedimenti e che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere delle due domande.

Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

Articolo 23

Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello successivamente adito deve spogliarsi della causa in favore del giudice preventivamente adito.

Sezione 9 — *Provvedimenti provvisori e cautelari*

Articolo 24

I provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti all'autorità giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della presente Convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente.

TITOLO III

DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE

Articolo 25

Ai sensi della presente Convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonchè la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali.

Sezione 1 — *Del riconoscimento*

Articolo 26

Le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente titolo, che la decisione deve essere riconosciuta.

Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato contraente, tale giudice è competente al riguardo.

Articolo 27

Le decisioni non sono riconosciute:

1° — se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto;

2° — se la domanda giudiziale non è stata notificata o comunicata al convenuto contumace regolarmente ed in tempo congruo perchè questi possa presentare le proprie difese;

3° — se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto;

4° — se il giudice dello Stato d'origine per rendere la decisione ha, nel pronunciarsi su una questione relativa allo stato o alla capacità delle persone fisiche, al regime patrimoniale fra coniugi, ai testamenti ed alle successioni, violato una norma di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, salvo che la decisione in questione non conduca allo stesso risultato che si sarebbe avuto se le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto fossero state, invece, applicate.

Articolo 28

Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5, del titolo II sono state violate, oltrechè nel caso contemplato dall'articolo 59.

Nell'accertamento delle competenze di cui al comma precedente, l'autorità richiesta è vincolata dalle costatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza.

Salva l'applicazione delle disposizioni del primo comma, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine; le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 27, 1°.

Articolo 29

In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 30

L'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione resa in un altro Stato contraente, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata.

Sezione 2 — *Dell'esecuzione*

Articolo 31

Le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo esser state munite, su istanza della parte interessata, della formula esecutiva.

Articolo 32

L'istanza deve essere proposta:

— in Belgio, al « tribunal de première instance » o « rechtbank van eerste aanleg »;
— nella Repubblica federale di Germania, al Presidente di una sezione del « Landgericht »;
— in Francia, al Presidente del « tribunal de grande instance »;
— in Italia, alla corte d'appello;
— nel Lussemburgo, al Presidente del « tribunal d'arrondissement »;
— nei Paesi Bassi, al Presidente del « Arrondissementsrechtbank ».

Il giudice territorialmente competente è determinato dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione. Se tale parte non è domiciliata nel territorio dello Stato richiesto, la competenza è determinata dal luogo dell'esecuzione.

Articolo 33

Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato richiesto.

L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.

All'istanza devono essere allegati i documenti di cui agli articoli 46 e 47.

Articolo 34

Il giudice adito statuisce, entro un breve termine, senza che la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa, in tal fase del procedimento, presentare osservazioni.

L'istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28.

In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 35

La decisione resa su istanza di parte è comunicata senza indugio al richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato richiesto.

Articolo 36

Se l'esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere può proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione.

Se la parte è domiciliata in uno Stato contraente diverso da quello della decisione che accorda l'esecuzione, il termine è di mesi due a decorrere dal giorno in cui la notificazione è stata fatta alla persona cui è diretta o al domicilio della medesima. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

Articolo 37

L'opposizione è proposta, secondo le norme sul procedimento in contraddittorio:

— in Belgio, davanti al « tribunal de première instance » o « rechtbank van eerste aanleg »;
— nella Repubblica federale di Germania, davanti allo « Oberlandesgericht »;
— in Francia, davanti alla « cour d'appel »;
— in Italia, davanti alla corte d'appello;
— nel Lussemburgo, davanti alla « Cour supérieure de Justice » giudicante in appello in materia civile;
— nei Paesi Bassi, davanti allo « Arrondissementsrechtbank ».

La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto di ricorso in cassazione e, nella Repubblica Federale di Germania, di una « Rechtsbeschwerde ».

Articolo 38

Il giudice dell'opposizione può, su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione.

Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare.

Articolo 39

In pendenza del termine per proporre l'opposizione di cui all'articolo 36 e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.

La decisione che accorda l'esecuzione implica l'autorizzazione a procedere ai suddetti provvedimenti.

Articolo 40

Se l'istanza viene respinta, l'istante può proporre opposizione:

— in Belgio, davanti alla « cour d'appel » o « Hof van Beroep »;
— nella Repubblica Federale di Germania, davanti allo « Oberlandesgericht »;
— in Francia, davanti alla « cour d'appel »;
— in Italia, davanti alla corte d'appello;
— nel Lussemburgo, davanti alla « Cour supérieure de Justice » giudicante in appello in materia civile;
— nei Paesi Bassi, davanti alla « Gerechtshof ».

La parte contro cui l'esecuzione vien fatta valere è chiamata a comparire davanti al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 20, secondo e terzo comma, anche se il contumace non è domiciliato nel territorio di uno degli Stati contraenti.

Articolo 41

La decisione resa sull'opposizione di cui all'articolo 40 può costituire unicamente oggetto di ricorso in cassazione e, nella Repubblica Federale di Germania, di una « Rechtsbeschwerde ».

Articolo 42

Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'esecuzione solo per uno o più di essi.

L'istante può richiedere un'esecuzione parziale.

Articolo 43

Le decisioni straniere che comminano una penalità sono esecutive nello Stato richiesto solo se la misura di quest'ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato di origine.

Articolo 44

L'istante ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria nello Stato in cui la decisione è stata resa, gode di tale beneficio nella procedura di cui agli articoli 32 - 35 senza che sia necessario un esame in proposito.

Articolo 45

Alla parte che domanda l'esecuzione in uno Stato contraente di una decisione resa in un altro Stato contraente non può essere imposta nessuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese.

Sezione 3 — *Disposizioni comuni*

Articolo 46

La parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre:

1° — una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità;

2° — se si tratta di una decisione contumaciale, l'originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale è stata notificata o comunicata al contumace.

Articolo 47

La parte che chiede l'esecuzione deve, inoltre, produrre:

1° — qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata;

2° — eventualmente, un documento comprovante che il richiedente beneficia, nello Stato di origine, dell'assistenza giudiziaria.

Articolo 48

Qualora i documenti di cui agli articoli 46, 2°, e 47, 2°, non vengano prodotti, l'autorità giudiziaria può fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, disporne la dispensa.

Qualora l'autorità giudiziaria lo richieda, è necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti; la traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati contraenti.

Articolo 49

Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati negli articoli 46, 47 e 48, secondo comma, come anche, ove occorra, per la procura alle liti.

TITOLO IV

ATTI AUTENTICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

Articolo 50

Gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente sono, su istanza di parte, muniti della formula esecutiva in un altro Stato contraente, conformemente alla procedura contemplata dagli articoli 31 e seguenti. L'istanza può essere rigettata solo se l'esecuzione dell'atto autentico è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.

L'atto prodotto deve rispondere ai requisiti richiesti per la sua autenticità dalla legge dello Stato di origine.

Le disposizioni della sezione 3 del titolo III sono, per quanto occorra, applicabili.

Articolo 51

Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato di origine sono tali nello Stato richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti autentici.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 52

Per determinare se una parte ha il domicilio sul territorio dello Stato contraente in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge interna.

Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha un domicilio in un altro Stato contraente, applica la legge di tale Stato.

Tuttavia, per determinare il domicilio di una parte si applica la legge nazionale di quest'ultima se, a mente di detta legge, il domicilio della parte è dipendente da quello di un'altra persona o dalla sede di una autorità

Articolo 53

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione la sede della società e delle persone giuridiche è assimilata al domicilio. Tuttavia, per stabilire tale sede, il giudice applica le norme di diritto internazionale privato del proprio Stato.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 54

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, le decisioni rese dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite, conformemente alle disposizioni del titolo III, se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle previste dal titolo II o da una convenzione in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione.

TITOLO VII
RELAZIONE CON LE ALTRE CONVENZIONI

Articolo 55

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 54, secondo comma e dall'articolo 56, la presente Convenzione sostituisce nei rapporti fra gli Stati che ne sono parti le convenzioni concluse tra due o più di detti Stati, e cioè:

— la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899;

— la convenzione tra il Belgio ed i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, nonchè sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925;

— la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930;

— la convenzione tra l'Italia e la Germania per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936;

— la convenzione tra la Repubblica federale di Germania ed il Regno del Belgio sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione, in materia civile e commerciale, delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bonn il 30 giugno 1958;

— la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959;

— la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica Italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962;

— la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aja il 30 agosto 1962;

e, nella misura in cui sia in vigore

— il Trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo, sulla competenza giudiziaria, sul fallimento, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961.

Articolo 56

Il Trattato e le convenzioni elencate all'articolo 55 continueranno a produrre i loro effetti nelle materie alle quali la presente Convenzione non è applicabile.

Essi continueranno a produrre i loro effetti per quanto attiene alle decisioni rese ed agli atti autentici ricevuti prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 57

La presente Convenzione non deroga alle convenzioni cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni.

Articolo 58

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti riconosciuti ai cittadini svizzeri dalla convenzione conclusa il 15 giugno 1869 tra la Francia e la Confederazione elvetica sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile.

Articolo 59

La presente Convenzione non costituisce ostacolo a che uno Stato contraente s'impegni nei confronti di uno Stato terzo, tramite una convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, a non riconoscere una decisione resa, in particolare in un altro Stato contraente, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale sul territorio dello Stato terzo qualora, in un caso previsto dall'articolo 4, la decisione sia stata fondata soltanto su una delle competenze di cui all'articolo 3, secondo comma.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60

La presente Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare, nonchè ai territori francesi d'oltremare.

Il Regno dei Paesi Bassi può, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione, ovvero successivamente, dichiarare mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee, che la presente Convenzione si applicherà al Surinam e alle Antille olandesi. In mancanza di tale dichiarazione per quanto riguarda le Antille olandesi, i procedimenti in atto nel territorio europeo del Regno in seguito all'introduzione di un ricorso in cassazione avverso le decisioni dei tribunali delle Antille olandesi, sono considerati procedimenti in atto davanti a questi ultimi tribunali.

Articolo 61

La presente Convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee.

Articolo 62

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

Articolo 63

Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità Economica Europea ha l'obbligo di accettare che la presente Convenzione sia presa come base per i negoziati necessari ad assicurare l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 220 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea nei rapporti tra gli Stati contraenti e detto Stato.

Gli adattamenti necessari potranno costituire oggetto di una convenzione speciale tra gli Stati contraenti e tale Stato.

Articolo 64

Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee notificherà agli Stati firmatari:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

b) la data di entrata in vigore della presente Convenzione;

c) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 60, secondo comma;

d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo IV del Protocollo;

e) le comunicazioni fatte in applicazione dell'articolo VI del Protocollo.

Articolo 65

Il Protocollo che, per comune accordo degli Stati contraenti è allegato alla presente Convenzione, ne fa parte integrante.

Articolo 66

La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata.

Articolo 67

Ogni Stato contraente può chiedere la revisione della presente Convenzione. In tal caso, il Presidente del Consiglio delle Comunità Europee convoca una conferenza di revisione.

Articolo 68

La presente Convenzione, redatta in unico esemplare in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee. Il Segretario Generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme al Governo di ciascuno degli Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alle presente Convenzione.

FATTO a Bruxelles, addì ventisette settembre mille novecento sessantotto

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Pierre HARMEL

Für dem Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Willy BRANDT

Pour le President de la République francaise,
Michel DEBRE

Per il Presidente della Repubblica italiana,
Giuseppe MEDICI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Pierre GREGOIRE

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
J.M.A.H. LUNS

PROTOCOLLO

Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono allegate alla Convenzione:

Articolo I

Qualsiasi persona domiciliata nel Lussemburgo, convenuta davanti ad un giudice di un altro Stato contraente in applicazione dell'articolo 5, 1°, può eccepire l'incompetenza di tale giudice. Se il convenuto non compare, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Ogni clausola attributiva di competenza, ai sensi dell'articolo 17, ha effetto nei confronti di una persona domiciliata nel Lussemburgo soltanto se quest'ultima l'ha espressamente e specificamente accettata.

Articolo II

Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate in uno Stato contraente cui venga contestata un'infrazione non volontaria davanti alle giurisdizioni penali di un altro Stato contraente di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate.

Tuttavia, la giurisdizione adita può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione resa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di farsi difendere potrà non essere riconosciuta nè eseguita negli altri Stati contraenti.

Articolo III

Per il procedimento e la decisione relativi alla concessione della formula esecutiva non verranno riscossi nello Stato richiesto imposte, diritti o tasse, proporzionali al valore della controversia.

Articolo IV

Gli atti giudiziari ed extragiudiziari formati in uno Stato contraente e che devono essere comunicati o notificati a persone residenti in un altro Stato contraente, sono trasmessi secondo le modalità previste dalle convenzioni o dagli accordi conclusi tra gli Stati contraenti.

Semprechè lo Stato di destinazione non vi si opponga con dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee, i suddetti atti possono essere trasmessi direttamente dai pubblici uf-

ficiali dello Stato in cui gli atti sono formati a quelli dello Stato sul cui territorio si trova il destinatario dell'atto in questione. In tal caso, il pubblico ufficiale dello Stato d'origine trasmette copia dell'atto al pubblico ufficiale dello Stato richiesto, competente per la relativa trasmissione al destinatario. Tale trasmissione ha luogo secondo le modalità contemplate dalla legge dello Stato richiesto. Essa risulta da un certificato inviato direttamente al pubblico ufficiale dello Stato d'origine.

Articolo V

La competenza giudiziaria, contemplata all'articolo 6, 2° e all'articolo 10, concernente la domanda in garanzia o la chiamata in causa non può essere invocata nella Repubblica Federale di Germania. In tale Stato, ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato contraente può essere chiamata a comparire davanti ai giudici, in applicazione degli articoli 68 e 72 - 74 del Codice di procedura civile concernenti la *litis denunciatio*.

Le decisioni rese negli Stati contraenti in virtù dell'articolo 6, 2°, e dell'articolo 10 sono riconosciute ed eseguite nella Repubblica Federale di Germania, conformemente al titolo III. Gli effetti nei confronti dei terzi prodotti, in applicazione degli articoli 68 e 72 - 74 del Codice di procedura civile, dalle sentenze rese in tale Stato sono parimenti riconosciuti negli altri Stati contraenti.

Articolo VI

Gli Stati contraenti comunicheranno al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità Europee i testi delle loro disposizioni legislative che dovessero modificare sia gli articoli delle leggi che sono menzionate nella Convenzione, sia gli organi giurisdizionali indicati nel titolo III, sezione 2 della Convenzione.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

FATTO a Bruxelles, addì ventisette settembre mille novecento sessantotto.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Pierre HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Willy BRANDT

Pour le Président de la République française,
Michel DEBRE

Per il Presidente della Repubblica italiana,
Giuseppe MEDICI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Pierre GREGOIRE

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
J.M.A.H. LUNS

DICHIARAZIONE COMUNE

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,

Al momento della firma della Convenzione sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

Desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace delle disposizioni di detta Convenzione,

Solleciti di evitare divergenze di interpretazione della Convenzione che possano nuocere al suo carattere unitario,

Consci del fatto che nell'applicazione della Convenzione potrebbero eventualmente insorgere conflitti positivi o negativi di competenza,

Si dichiarano pronti:

1. a studiare tali problemi e segnatamente ad esaminare la possibilità di attribuire talune competenze alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee e, all'occorrenza, a negoziare a tale scopo un accordo;
2. a istituire contatti periodici tra i loro rappresentanti.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alle presente Dichiarazione comune.

FATTO a Bruxelles, addì ventisette settembre mille novecento sessantotto

Pierre HARMEL Willy BRANDT Michel DEBRE
Giuseppe MEDICI Pierre GREGOIRE J.M.A.H. LUNS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1971.

Disciplina del rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci su strada in servizio internazionale.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Visto il regolamento n. 1018/68 emanato il 19 luglio 1968 dal Consiglio delle Comunità europee;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1280;

Ritenuta la necessità di determinare i criteri obiettivi da seguire nel rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada;

Sentito il parere espresso dalle categorie trasportatrici interessate attraverso i rispettivi rappresentanti;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione del decreto

Nei limiti dei contingenti stabiliti, in applicazione degli accordi bilaterali stipulati fra l'Italia e gli altri Stati, e dei provvedimenti emanati dagli organi delle Comunità europee, le autorizzazioni internazionali aventi carattere continuativo, per trasporti di cose su strada, vengono annualmente assegnate alle imprese autotrasportatrici nazionali, secondo le modalità ed alle condizioni precisate negli articoli che seguono.

AUTORIZZAZIONI BILATERALI

Art. 2.

Assegnazione delle autorizzazioni bilaterali

Le autorizzazioni internazionali bilaterali vengono accordate:

1) per esigenze di carattere eccezionale;

2) per rinnovo delle autorizzazioni già possedute;

3) in base a graduatorie di merito.

Art. 3.

Autorizzazioni per esigenze di carattere eccezionale e per le imprese dell'Italia meridionale

Per ciascun contingente di autorizzazioni internazionali, stabilito in applicazione di un accordo bilaterale, un numero di autorizzazioni non superiore all'1 per cento del contingente stesso resta ogni anno a disposizione dell'amministrazione per far fronte ad esigenze di trasporto che possano verificarsi su ciascuna relazione di traffico ed aventi carattere del tutto eccezionale ovvero per corrispondere a comprovate necessità interessanti l'economia nazionale o di rilievo sociale.

Entro i limiti del 20 per cento delle autorizzazioni bilaterali che risultano disponibili all'inizio di ogni anno in ciascun contingente, dopo le detrazioni di cui al comma precedente e di quelle di cui al successivo art. 4, le autorizzazioni sono preferenzialmente assegnate — nell'ordine che ciascuna di esse occupa nella relativa graduatoria — alle imprese autotrasportatrici aventi sede in province dell'Italia meridionale che ne hanno fatto tempestiva e regolare richiesta e che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *A*) del successivo art. 7.

Le autorizzazioni comprese in detta quota e non conferite per mancanza di domande presentate nel termine da parte di imprese meridionali, ovvero da queste non sufficientemente utilizzate, sono assegnate nei modi di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

Rinnovo delle autorizzazioni bilaterali conseguite

Le imprese autotrasportatrici titolari di autorizzazioni bilaterali a carattere continuativo conseguite in virtù delle norme del presente decreto ovvero di disposizioni precedenti hanno titolo a chiedere il rinnovo delle autorizzazioni stesse per l'anno successivo.

Il rinnovo della autorizzazione è accordato alla impresa richiedente a condizione che:

1) abbia presentato all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione territorialmente competente in relazione alla sede della impresa stessa, entro il termine perentorio del 31 agosto dell'anno precedente a quello per il quale chiede il rinnovo, apposita domanda in carta legale redatta in conformità del modello I allegato al presente decreto, indirizzata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio III - Ufficio 32; qualora l'impresa intenda chiedere il rinnovo di autorizzazioni per più relazioni di traffico, deve presentare tante singole domande quante sono dette relazioni di traffico. Non sono ammesse domande cumulative;

2) abbia provveduto secondo le istruzioni in vigore alla tempestiva restituzione, all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione, delle autorizzazioni scadute di validità nonchè dei relativi fogli statistici integrativi delle autorizzazioni stesse e degli altri documenti eventualmente richiesti;

3) abbia provveduto, di volta in volta, a compilare in modo corretto e veritiero i predetti fogli statistici;

4) abbia convenientemente utilizzato — nell'anno precedente a quello a cui si riferisce la domanda di rinnovo — le autorizzazioni conseguite per la relazione di traffico considerata: l'utilizzazione è valutata in relazione alla media generale del chilometraggio percorso dalle imprese autotrasportatrici titolari di autorizzazioni bilaterali per quella relazione di traffico e calcolato secondo i criteri e le modalità indicate nella lettera *a*) dell'art. 10;

5) Non si trovi in una delle situazioni ipotizzate al successivo art. 11, lettera *c*);

6) sia proprietaria di un numero di autotreni o di autoarticolati almeno pari al numero complessivo delle autorizzazioni bilaterali a carattere continuativo e comunitarie di cui chiede il rinnovo; ai fini di cui sopra, sono equiparate ad autorizzazioni a carattere continuativo le autorizzazioni a viaggio valide per un numero non inferiore a dodici trasporti annui. Sono comunque fatte salve le situazioni delle imprese che hanno conseguito — in base a precedenti disposizioni — autorizzazioni bilaterali, pur essendo proprietarie soltanto di autocarri.

Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quella di cui al punto 4), si applicano anche alle imprese titolari di autorizzazioni a viaggio rilasciate con carattere di continuità sulle relazioni di traffico con la Francia e con la Spagna.

Art. 5.

Rilascio delle autorizzazioni bilaterali disponibili

Nei limiti dei contingenti stabiliti in applicazione degli accordi bilaterali, le autorizzazioni a carattere continuativo che, dopo le detrazioni di cui agli articoli 3 e 4, si rendono ogni anno disponibili per qualsiasi motivo, sono assegnate alle imprese autotrasportatrici che ne abbiano fatto regolare e tempestiva domanda, secondo l'ordine progressivo di precedenza occupato da ogni singola impresa nelle graduatorie di merito all'uopo predisposte all'inizio di ogni anno per ciascuna relazione di traffico.

Art. 6.

Presentazione delle domande

Le domande per l'inclusione nelle graduatorie di cui all'art. 5, redatte in conformità del modello II allegato al presente decreto, devono essere indirizzate al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio III - Ufficio 32 e presentate, entro il termine perentorio del 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferisce la graduatoria, all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione territorialmente competente in relazione alla sede dell'impresa richiedente.

Ogni domanda deve essere riferita ad una sola, determinata relazione di traffico. Non sono ammesse domande cumulative.

Art. 7.

Ripartizione delle autorizzazioni bilaterali disponibili

Le autorizzazioni bilaterali che risultano disponibili ai sensi dell'art. 5, all'inizio di ogni anno, sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto regolare richiesta e con esclusione di quelle soddisfatte a termine del secondo comma dell'art. 3, nel modo seguente:

A) nella misura del 25 per cento alle imprese autotrasportatrici che non hanno eseguito in precedenza trasporti internazionali di merci su strada o che ne hanno eseguiti in modo del tutto saltuario, ovvero ancora che ne hanno eseguiti in zone di estensione limitata quali le « zone di frontiera » e le « zone di corta distanza »;

B) nella misura del 15 per cento alle imprese autotrasportatrici che, pur essendo titolari, in atto, di autorizzazioni bilaterali a carattere continuativo valide per l'effettuazione di trasporti su altre relazioni di traffico, non hanno autorizzazioni specifiche per la relazione di traffico a cui si riferisce la domanda presentata;

C) nella misura del 60 per cento alle imprese autotrasportatrici che, essendo già titolari di autorizzazioni bilaterali a carattere continuativo per la relazione di traffico a cui si riferisce la domanda presentata, aspirano a conseguirne ulteriori.

Art. 8.

Graduatorie

Per ogni relazione di traffico sono predisposte tre distinte graduatorie annuali di merito, una per ciascuna delle categorie di imprese precisate nel precedente art. 7, lettere *A*), *B*) e *C*).

Art. 9.

Formazione delle graduatorie delle imprese non titolari di autorizzazioni per la relazione di traffico considerata.

Le graduatorie delle imprese autotrasportatrici che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *A*) e *B*) del precedente art. 7 sono formate con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) sono attribuiti punti 0,5 per ogni anno e fino ad un massimo di 10 anni di anzianità di esercizio dell'attività di trasporto di merci su strada e punti 0,2 per ogni anno in più fino ad un massimo complessivo di 20 anni.

Ai fini del calcolo dell'anzianità di cui al comma che precede è presa in considerazione, per le imprese esercenti trasporti per conto di terzi, la data di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato e, per le imprese che trasportano merci proprie, la data in cui venne loro rilasciata, per la prima volta, la licenza per il trasporto di cose proprie;

b) sono attribuiti punti 1,00 alle imprese che beneficiano della concessione della garanzia contemplata dalla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci sotto copertura di Carnet T.I.R., ratificata con legge 12 agosto 1962, n. 1517;

c) è attribuito inoltre a ciascuna impresa un punteggio relativo al numero ed alle caratteristiche degli autoveicoli di cui l'impresa è proprietaria, assegnando:

1) per ogni autotreno o autoarticolato punti 1,00 fino ad un massimo di cinque veicoli, punti 0,5 per ciascun veicolo dal sesto al decimo, punti 0,1 per ciascun veicolo oltre il decimo;

2) per ogni autotreno o autoarticolato avente carrozzeria dotata di speciale attrezzatura permanente per il trasporto di determinate cose, punti 0,3 di maggiorazione al punteggio base;

3) per ogni autotreno o autoarticolato munito di impianto di regolazione della temperatura, punti 1,00 di maggiorazione al punteggio base;

d) limitatamente alle imprese di cui alla lettera *A*) del precedente art. 7 sono attribuiti ulteriori punti 10,00 alle cooperative ed ai consorzi di autotrasportatori, regolarmente costituiti con atto pubblico, a condizione che tali cooperative e consorzi siano stati formati dalla unione di almeno nove imprese individuali e che detti organismi abbiano la proprietà di un parco automobilistico di almeno dieci fra autotreni e autoarticolati; copia dell'atto costitutivo, nonchè l'elenco delle imprese che fanno parte della cooperativa o del consorzio devono essere allegati alla domanda presentata per l'inclusione nella graduatoria di cui trattasi.

Art. 10.

Formazione delle graduatorie delle imprese che aspirano a conseguire ulteriori autorizzazioni per la relazione di traffico considerata.

Le graduatorie delle imprese autotrasportatrici che si trovano nella condizione di cui alla lettera *C*) del precedente art. 7 e che, titolari, in atto, di autorizzazioni bilaterali per una determinata relazione di traffico, hanno presentato domanda per conseguirne ulteriori, sulla stessa relazione, sono formate con i seguenti criteri:

a) per le relazioni di traffico per le quali gli accordi internazionali in vigore prevedono contingenti di autorizzazioni a carattere continuativo è calcolato il chilometraggio totale percorso con carico da ciascuna impresa durante il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre dell'anno precedente, aumentato di una quota pari al 30 per cento del chilometraggio totale percorso senza carico e diviso — se l'impresa è titolare di più di una autorizzazione sulla relazione di traffico considerata — per il numero delle autorizzazioni stesse.

I punteggi così ottenuti — espressi in migliaia di chilometri — determinano, in ordine decrescente, il posto che ciascuna impresa occupa nella graduatoria;

b) per le relazioni di traffico con la Francia e con la Spagna, la graduatoria è formata con gli stessi criteri e modalità indicate nel precedente art. 9, lettera *a*), *b*) e *c*).

Art. 11.

Esclusione dalle graduatorie

Non sono incluse nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli 9 e 10 le imprese:

a) che non siano proprietarie di almeno un autotreno o di un autoarticolato;

b) alle quali non sia stata rinnovata, nel passato — a causa di mancata od insufficiente utilizzazione — uno o più autorizzazioni bilaterali per trasporti sulla relazione di traffico a cui si riferisce la domanda, a meno che non siano trascorsi almeno due anni dal detto mancato rinnovo;

c) nei cui confronti siano pendenti procedimenti penali, per reati connessi all'uso di autorizzazioni internazionali ovvero nei confronti delle quali siano stati adottati provvedimenti di revoca o di sospensione cautelare per irregolarità comunque commesse durante o in relazione alla esecuzione di trasporti internazionali.

AUTORIZZAZIONI COMUNITARIE

Art. 12.
Assegnazione delle autorizzazioni comunitarie

Le autorizzazioni comunitarie vengono accordate alle imprese autotrasportatrici nazionali esercenti l'attività per conto di terzi:

1) per rinnovo delle autorizzazioni già possedute;

2) in base a graduatorie di merito secondo le modalità ed alle condizioni precisate negli articoli seguenti.

Art. 13.
Rinnovo delle autorizzazioni comunitarie conseguite

Le imprese autotrasportatrici titolari di autorizzazioni comunitarie conseguite in virtù delle presenti norme ovvero di disposizioni precedenti hanno titolo a chiedere il rinnovo delle autorizzazioni stesse per l'anno successivo.

Il rinnovo dell'autorizzazione è accordato a condizione che l'impresa:

1) abbia presentato, all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione territorialmente competente, in relazione alla sede della impresa stessa, entro il termine perentorio del 31 agosto dell'anno precedente a quello per il quale si chiede il rinnovo, apposita domanda in carta legale redatta in conformità del modello III allegato al presente decreto ed indirizzata al Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio III - Ufficio 32;

2) abbia ottemperato agli adempimenti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1280, per quanto riguarda il corretto uso delle autorizzazioni comunitarie di cui è titolare;

3) abbia convenientemente utilizzato — nell'anno precedente a quello a cui si riferisce la domanda — le autorizzazioni comunitarie conseguite; la conveniente utilizzazione è valutata in relazione alla media generale del chilometraggio percorso dalle imprese autotrasportatrici titolari di autorizzazioni comunitarie e calcolato secondo i criteri e le modalità indicate nel primo comma del successivo art. 17;

4) sia proprietaria di un numero di autotreni o di autoarticolati almeno pari al numero complessivo delle autorizzazioni bilaterali a carattere continuativo, e comunitarie di cui chiede il rinnovo; ai fini di quanto precede sono equiparate ad autorizzazioni a carattere continuativo anche le autorizzazioni a viaggio valide per un numero non inferiore a 12 trasporti annui;

5) non si trovi in una delle situazioni ipotizzate al precedente art. 11, lettera c).

Art. 14.
Ripartizione delle autorizzazioni comunitarie disponibili

Le autorizzazioni comunitarie che, dopo le detrazioni effettuate in applicazione del precedente art. 13, si rendono ogni anno disponibili, sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto regolare domanda nelle misure seguenti e secondo l'ordine delle graduatorie all'uopo predisposte:

A) per il 25 per cento alle imprese autotrasportatrici che, non essendo titolari di autorizzazioni comunitarie, aspirano a conseguirne;

B) per il 75 per cento alle imprese autotrasportatrici che, essendo già in possesso di una o più autorizzazioni comunitarie, aspirano a conseguirne ulteriori.

Art. 15.
Presentazione delle domande

Le domande per l'inclusione nelle graduatorie annuali di cui al precedente art. 14, redatte in conformità del modello IV allegato al presente decreto, devono essere indirizzate al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio III - Ufficio 32 e presentate, entro il termine perentorio del 31 agosto dell'anno precedente a quello a cui si riferisce la graduatoria, all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione territorialmente competente in relazione alla sede del richiedente.

Art. 16.
Formazione della graduatoria delle imprese non titolari di autorizzazioni comunitarie

La graduatoria delle imprese autotrasportatrici che si trovano nella situazione di cui alla lettera A) del precedente art. 14 è formata con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) sono attribuiti punti 1,00 per ogni autotreno od autoarticolato di proprietà del richiedente;

b) sono attribuiti punti 1,00 alle imprese che beneficiano della concessione della garanzia contemplata dalla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci sotto copertura di Carnet T.I.R., ratificata con legge 12 agosto 1962, n. 1517;

c) sono attribuiti punti 0,20 per ogni anno e fino ad un massimo di 10 anni di anzianità di esercizio dell'attività di trasporto di merci su strada e punti 0,10 per ogni anno in più fino ad un massimo complessivo di 20 anni.

Ai fini del calcolo dell'anzianità di cui al comma precedente è presa in considerazione la data di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

d) sono attribuiti punti 1,00 per ogni relazione di traffico con Paesi della Comunità economica europea per la quale l'impresa autotrasportatrice abbia conseguito autorizzazioni bilaterali a carattere continuativo e delle quali sia tuttora titolare.

Ai fini di quanto precede non sono, tuttavia, valutate le autorizzazioni bilaterali valide per trasporti in zone di estensione limitata quali le « zone di frontiera » o le « zone di corta distanza ».

Art. 17.
Formazione della graduatoria delle imprese che aspirano a conseguire ulteriori autorizzazioni comunitarie

La graduatoria delle imprese autotrasportatrici di cui alla lettera B) del precedente art. 14 che titolari, in atto, di una o più autorizzazioni comunitarie nan-

no presentato domanda per conseguirne ulteriori, è formata calcolando il chilometraggio totale percorso con carico da ciascuna impresa durante il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre dell'anno precedente, aumentato di una quota pari al 30 per cento del chilometraggio totale percorso senza carico e diviso, se l'impresa è titolare di più di una autorizzazione comunitaria, per il numero delle autorizzazioni stesse.

I punteggi così ottenuti — espressi in migliaia di chilometri — determinano, in ordine decrescente, il posto che ciascuna impresa occupa nella graduatoria.

Art. 18.

Esclusione dalle graduatorie

Non sono incluse nella graduatoria di cui al precedente art. 16 le imprese:

a) che non abbiano svolto, almeno per l'intero anno precedente a quello cui si riferisce la graduatoria, attività di trasporto internazionale verso uno o più Paesi membri della Comunità economica europea.

L'attività di trasporto svolta in zone di estensione limitata quali le « zone frontaliere » o le « zone di corta distanza », non è presa comunque in considerazione;

b) alle quali non sia stata rinnovata, nel passato — a causa di mancata od insufficiente utilizzazione — una o più autorizzazioni comunitarie, a meno che non siano trascorsi almeno due anni dal detto mancato rinnovo;

c) che si trovino in una delle situazioni ipotizzate al precedente art. 11, lettera *c*);

Non sono incluse nella graduatoria di cui al precedente art. 17 le imprese:

d) che non abbiano convenientemente utilizzato — nell'anno precedente a quello a cui si riferisce la domanda — le autorizzazioni comunitarie conseguite; la utilizzazione è valutata in relazione alla media generale del chilometraggio percorso dalle imprese autotrasportatrici titolari di autorizzazioni comunitarie e calcolato secondo i criteri e le modalità indicate nel primo comma dell'articolo 17.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 19.

Valutazione dei requisiti delle imprese

Ai fini dell'attribuzione, a ciascuna impresa, dei punteggi di merito di cui agli articoli 9 e 16 del presente decreto, sono valutati i requisiti posseduti alla data del 31 agosto, quali risultano dalla domanda presentata dalla impresa richiedente.

Tuttavia, limitatamente a quanto attiene alla consistenza del parco veicolare sia delle imprese che chiedono il rinnovo delle autorizzazioni sia di quelle che chiedono l'inserimento nelle graduatorie, sono valutati, a tutti gli effetti, i veicoli di proprietà dell'impresa regolarmente immatricolati ed autorizzati al trasporto alla data del 30 novembre successivo, semprechè di tali veicoli l'impresa stessa abbia dato tempestiva comunicazione, con le modalità stabilite per la presentazione delle domande, entro il suddetto termine del 30 novembre.

Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli 4, punto 6) e 13, punto 4) per quanto riguarda i rinnovi, il rilascio delle autorizzazioni disponibili è subordinato alla sussistenza, per ciascuna impresa, della proporzione che segue fra il numero di autotreni o autoarticolati posseduti ed il numero delle autorizzazioni internazionali bilaterali a carattere continuativo e comunitarie ottenibili o di cui sia già titolare l'impresa:

Autorizzazioni:		Autoveicoli:	
Autorizzazioni:	1	Autoveicoli:	1
»	2	»	3
»	3	»	4
»	4	»	6
»	5	»	7
»	6	»	9
»	7	»	10
»	8	»	12
»	9	»	13
»	10-11	»	15
»	12-13	»	17
»	14-15	»	20
»	16-17	»	24
»	18-19	»	27
»	20	»	30

Ai fini della proporzione di cui sopra, sono equiparate ad autorizzazioni a carattere continuativo le autorizzazioni a viaggio valide per un numero di 36 trasporti annui.

Art. 20.

Validità delle graduatorie

Le posizioni di graduatoria ottenute dalle singole imprese non utilmente classificatesi nelle graduatorie medesime, non costituiscono in alcun modo titolo di preferenza ai fini del conseguimento, negli anni successivi, di autorizzazioni internazionali.

Art. 21.

Cessione delle autorizzazioni internazionali

Nel caso di cessazione dell'attività di autotrasporto di merci in conto di terzi e di alienazione dell'azienda nel suo complesso, è consentito, in favore dell'acquirente dell'azienda, il rilascio delle autorizzazioni internazionali delle quali il venditore era titolare.

Il trasferimento delle autorizzazioni internazionali è consentito altresì nel caso di trasformazione, fusione, o concentrazione di società.

Le domande per ottenere il rilascio delle autorizzazioni internazionali in base al disposto di cui ai commi precedenti devono essere presentate, per il tramite dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione territorialmente competente, entro un mese dalla data di rilascio, per gli autoveicoli già facenti parte dell'azienda originaria, delle relative autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi.

Nel caso di scioglimento di società di fatto, già titolare di autorizzazione internazionale, è ammesso il rilascio dell'autorizzazione stessa a favore di uno o più soci già facenti parte della detta società, purchè i soci che rimangono esclusi dichiarino espressamente ed incondizionatamente di rinunciare a qualsiasi facoltà che possa derivare loro dall'essere stati contitolari dell'autorizzazione internazionale in questione.

Roma, addì 16 settembre 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

MODELLO I

AL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio III (A.C.) - *Ufficio* 32 - ROMA

OGGETTO: *Rinnovo autorizzazioni bilaterali.*

La ditta (1) (2) con sede in via (o piazza) codice postale n. . esercente l'attività di trasporti di merci in conto terzi/proprio (3), chiede che le sia rinnovata, per l'anno (4) l'autorizzazione bilaterale per trasporti di merci in (5) . ., di cui è attualmente titolare.

Dichiara di essere iscritta alla camera di commercio, industria e agricoltura di con il n. . in data

Dichiara di aver ottenuto la prima licenza per il trasporto merci proprie il (6)

Dichiara di essere iscritta al Registro T.I.R. (vol. . . foglio n. . .).

Dichiara di essere proprietaria dei seguenti autoveicoli adibiti al trasporto di merci:

	Motrice o trattore (7) N. assi	Rimorchio o semirimorchio (7) N. assi
1)	. . . .	. . . .
2)	. .	. . . .
etc.		

Dichiara che la propria azienda di trasporti ha le seguenti filiali in Italia . . . (8) e all'estero . . . (9) ed impiega il seguente personale:

a) personale amministrativo e commerciale N. . . . . . . unità;

b) personale viaggiante N. . . . unità;

c) personale di officina N. . . . . unità.

Data .

Firma del titolare

. . . . .

AVVERTENZE

(1) Generalità del o dei titolari e ragione sociale;

(2) Indicare se ditta individuale, società di fatto, società in nome collettivo, in accomandita semplice, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, per azioni;

(3) Omettere la parte che non interessa;

(4) Indicare l'anno cui si riferisce il rinnovo;

(5) Paese per il quale viene chiesto il rinnovo dell'autorizzazione;

(6) Soltanto per le imprese che effettuano trasporti in conto proprio;

(7) Specificare marca, targa, tara, portata e tipo di carrozzeria di ogni veicolo regolarmente autorizzato al trasporto in territorio nazionale;

(8) Precisare in quali località;

(9) Precisare in quali nazioni.

MODELLO II

AL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio III (A.C.) - *Ufficio* 32 - ROMA

OGGETTO: *Autorizzazioni bilaterali per trasporti di merci tra l'Italia e* (1) . .

La ditta (2) . (3) . . . con sede in . . ., via (o piazza) . . . . . codice postale n. . ., esercente l'attività di trasporti di merci in conto terzi / proprio (4) avanza domanda per essere iscritta nella graduatoria dell'anno (5) . . . delle ditte aspiranti a conseguire per la prima volta / ulteriori (4) autorizzazioni per la effettuazione di trasporti di merci in (1) . . . .

Dichiara di essere iscritta alla camera di commercio, industria e agricoltura di . . col n. . . in data .

Dichiara di aver ottenuto la prima licenza per il trasporto di merci proprie il (6) . . . .

Dichiara di essere iscritta al Registro T.I.R. (vol. . . . foglio n. . . .).

Dichiara di essere / di non essere (4) titolare di autorizzazioni bilaterali (specificare, in caso affermativo, per quali relazioni di traffico).

Dichiara di essere proprietaria dei seguenti autoveicoli adibiti al trasporto di merci:

	Motrice o trattore (7) N. assi	Rimorchio o semirimorchio (7) N. assi
1)	.	. . . . .
2)	. .	. . . . .
etc.		

Dichiara inoltre che la propria azienda di trasporto ha le seguenti filiali in Italia (8) . . . . e all'estero (9) . . ed impiega il seguente personale:

a) personale amministrativo e commerciale N. . . . . unità;

b) personale viaggiante N. . . unità;

c) personale di officina N. . . . unità.

Data . . .

Firma del titolare

. . . .

AVVERTENZE

(1) Paese per il quale viene chiesta l'autorizzazione;

(2) Generalità del o dei titolari e ragione sociale;

(3) Indicare se ditta individuale, società di fatto, società in nome collettivo, in accomandita semplice, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, per azioni;

(4) Omettere la parte che non interessa;

(5) Indicare l'anno cui si riferisce la graduatoria;

(6) Soltanto per le imprese che effettuano trasporti in conto proprio;

(7) Specificare marca, targa, tara, portata e tipo di carrozzeria di ogni veicolo regolarmente autorizzato al trasporto in territorio nazionale;

(8) Precisare in qualità località;

(9) Precisare in quali nazioni.

MODELLO III

AL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio III (A.C.) - *Ufficio* 32 - ROMA

OGGETTO: *Rinnovo autorizzazioni comunitarie.*

La ditta (1) . . . . . (2) . . . . con sede in . . . ., (via (o piazza) . . . . codice postale n. . . . ., esercente l'attività di trasporti di merci in conto di terzi, chiede che le sia rinnovata, per l'anno (3) . . . l'autorizzazione comunitaria, per trasporti di merci nell'ambito dei Paesi della Comunità economica europea, di cui è attualmente titolare.

Dichiara di essere iscritta alla camera di comercio, industria e agricoltura di . . . . con il n. . . . in data . . . . .

Dichiara di essere iscritta al registro T.I.R. (vol. . . . foglio n. . . .).

Dichiara di essere proprietaria dei seguenti autoveicoli adibiti al trasporto di merci:

	Motrice o trattore (4) N. assi	Rimorchio o semirimorchio (4) N. assi
1)	. . . .	. . . .
2)	. . . .	. . .
etc.		

Dichiara che la propria azienda di trasporto ha le seguenti filiali in Italia . . . . (5) e all'estero . . . . . (6) ed impiega il seguente personale:

a) personale amministrativo e commerciale N. . . . . . unità;
b) personale viaggiante N. . . . . . unità;
c) personale di officina N. . . . . . unità.

Data . . . . .

Firma del titolare

. . . .

AVVERTENZE

(1) Generalità del o dei titolari e ragione sociale;
(2) Indicare se ditta individuale, società di fatto, società in nome collettivo, in accomandita semplice, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, per azioni;
(3) Indicare l'anno cui si riferisce il rinnovo;
(4) Specificare marca, targa, tara, portata e tipo di carrozzeria di ogni veicolo regolarmente autorizzato al trasporto in territorio nazionale;
(5) Precisare in quali località;
(6) Precisare in quali nazioni.

MODELLO IV

AL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio III (A.C.) - *Ufficio* 32 - ROMA

OGGETTO: *Autorizzazioni comunitarie per l'effettuazione di trasporti di merci nei Paesi della Comunità economica europea.*

La ditta (1) (2) con sede in . , via (o piazza) codice postale n. ., esercente l'attività di trasporti di merci in conto terzi, avanza domanda per essere iscritta nella graduatoria dell'anno (3) . . delle ditte aspiranti a conseguire per la prima volta / ulteriori (4) autorizzazioni comunitarie facenti parte del contingente comunitario valevole per l'effettuazione di trasporti di merci nell'ambito dei Paesi della Comunità economica europea

In relazione al proprio programma di lavoro, chiede che le siano assegnate n. autorizzazioni comunitarie.

Dichiara di essere titolare delle seguenti autorizzazioni bilaterali a carattere continuativo per le relazioni di traffico appresso specificate:

1) n. . autorizzazioni per traffici tra l'Italia e . (5);

2) n. . autorizzazioni per traffici tra l'Italia e . (5);

etc.

e dichiara inoltre di avere iniziato l'attività autotrasportatrice in servizio internazionale in data (indicare la data più remota) sulla relazione Italia . (precisare lo Stato) e che tale attività si è svolta fino ad oggi senza soluzione di continuità.

Dichiara di essere iscritta alla camera di commercio, industria e agricoltura di con il n. . in data

Dichiara di essere iscritta al registro T.I.R. (vol. . foglio n. . .).

Dichiara di essere proprietaria dei seguenti autoveicoli tutti muniti di autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi:

	Motrice o trattore (6) N. assi	Rimorchio o semirimorchio (6) N. assi
1)		
2)		
etc.		

Dichiara inoltre che la propria azienda di trasporto impiega il seguente personale:

a) personale amministrativo e commerciale N. . . unità.

b) personale viaggiante N. . . unità;

c) personale di officina N. . . unità;

Ai fini dell'utilizzazione delle autorizzazioni comunitarie che le saranno eventualmente assegnate, comunica di avere in programma di svolgere il seguente traffico (fornire succinte notizie sulla natura delle merci e sul tipo di trasporto programmato nonchè sulle località in cui saranno caricate e scaricate le merci stesse).

Comunica altresì di avere già una propria organizzazione aziendale in Italia e negli altri Paesi della Comunità costituita come segue: (precisare sia per l'Italia che per ogni singolo Paese estero, se trattasi di filiali, agenzie, corrispondenti ovvero di imprese straniere con le quali ha stipulato contratti o concordato intese; indicare quali sono tali filiali, agenzie etc. e dove risiedono. Nel caso in cui una organizzazione propria non esiste e che quindi, l'impresa richiedente intenda avvalersi dell'organizzazione commerciale di terzi, precisare di quale organizzazione si tratta, e come è articolata all'estero e se con detta organizzazione l'impresa richiedente abbia stipulato regolare contratto ovvero abbia un generico impegno di collaborazione).

Si impegna formalmente ad osservare le norme e prescrizioni contenute nei Regolamenti C.E.E. n. 1018/68 e n. 1224/68, *ed in particolare si impegna ad inviare mensilmente a codesto Ministero, per ciascuna autorizzazione, le indicazioni statistiche richieste, relative ad ogni percorso effettuato.*

(Luogo e data) (Firma)

AVVERTENZE

(1) Generalità del o dei titolari;

(2) Indicare se ditta individuale, società di fatto, società in nome collettivo, in accomandita semplice, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, per azioni;

(3) Indicare l'anno cui si riferisce la graduatoria;

(4) Omettere la parte che non interessa;

(5) Indicare lo Stato;

(6) Specificare marca, targa, tara, portata e tipo di carrozzeria di ogni veicolo regolarmente autorizzato al trasporto in territorio nazionale.

(8864)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano di fabbricazione del comune di Pozzuoli

Con decreto provveditoriale n. 18018 è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la delibera del consiglio comunale di Pozzuoli n. 74 del 22 dicembre 1970 relativa alla variante al piano di fabbricazione limitatamente all'area di mq. 15.074 riportata al foglio n. 82, partite 7040 - 6796 4180 - 1310, particelle 121 - 122 - 123 - 124 - 21 - 23 - 24 - 29 - 26 e 27.

(8726)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia all'allestimento del « Securit '71 - VI Esposizione dei prodotti per la sicurezza e l'igiene del lavoro e II Rassegna dei mezzi antincendio e di pronto soccorso », in Milano.

I promotori del « Securit '71 - VI Esposizione dei prodotti per la sicurezza e l'igiene del lavoro e II Rassegna dei mezzi antincendio e di pronto soccorso », hanno reso noto che la predetta manifestazione, già programmata in Milano per il periodo 5-8 ottobre 1971, non avrà più luogo.

(9088)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

62ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925. Recipienti di capacità non superiore a 1000 litri per il trasporto di gas liquefatti fortemente refrigerati.

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925;

Ritenuta l'opportunità di stabilire norme tecniche concernenti la costruzione, l'approvazione e la revisione dei recipienti di capacità non superiore a 1000 litri destinati al trasporto di gas liquefatti fortemente refrigerati;

Tenuta presente la 14ª serie di N.I. al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930, con la quale vennero a suo tempo emanate le analoghe prescrizioni per la costruzione, l'approvazione e le revisioni dei recipienti di capacità superiore a 1000 litri destinati al trasporto di gas liquefatti fortemente refrigerati;

Su conforme parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi e d'intesa con la Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Dispongo che per la costruzione, l'approvazione e le revisioni dei recipienti di capacità non superiore ai 1000 litri destinati a contenere gas liquefatti fortemente refrigerati vengano applicate le prescrizioni tecniche allegate, che formano parte integrante della presente.

Il Ministro: VIGLIANESI

Recipienti fino a 1000 litri per il trasporto di gas liquefatti refrigerati

I. - GAS AMMESSI AL TRASPORTO

I gas, liquefatti e mantenuti a temperatura inferiore a 0° C, ammessi al trasporto in recipienti di capacità compresa fra oltre 1 litro e 1000 litri sono quelli appartenenti alla classe I*d*, ord. 11° del RID e dello ADR, e precisamente: aria liquida, ossigeno liquido ed azoto liquido, anche miscelati con gas rari; miscele liquide di ossigeno e d'azoto, anche contenenti gas rari; gas rari liquidi.

I predetti gas vengono convenzionalmente chiamati « gas refrigerati ».

Il trasporto di altri gas refrigerati, riconosciuto ammissibile dagli enti di vigilanza, potrà essere autorizzato ai sensi dello articolo 4 della legge 10 luglio 1970, n. 579.

II. DEFINIZIONI - APPLICABILITA' DELLE NORME CONDIZIONI DI TRASPORTO

I recipienti muniti di idoneo isolamento termico per il trasporto dei gas refrigerati di cui al capitolo I possono essere aperti o chiusi. Essi vengono convenzionalmente indicati nelle presenti norme anche come « thermos aperti » o « thermos chiusi ».

Si intendono per « thermos aperti », i recipienti permanentemente in comunicazione con l'atmosfera mediante una o più aperture che per costruzione non possano mai essere chiuse, nè per il riempimento, nè per il vuotamento, nè per l'esercizio, nè durante il trasporto, di modo che nell'interno dei recipienti stessi non vengano mai a trovarsi fluidi in pressione.

Si intendono per « thermos chiusi » i recipienti nei quali la comunicazione con l'atmosfera possa essere comunque intercettata.

I thermos aperti non sono soggetti all'osservanza delle presenti norme, se non per quanto concerne le prescrizioni di cui al terzo comma del paragrafo *A* del capitolo IV, del paragrafo *B* del capitolo V e del capitolo VII.

I thermos chiusi sono soggetti all'osservanza delle presenti norme; ai thermos chiusi in acciaio in un solo pezzo sono tuttavia applicabili le esenzioni dall'approvazione e dalle revisioni ovvero dalle sole revisioni rispettivamente per i recipienti di capacità fino a tre litri o da oltre tre a cinque litri, previste dalle norme vigenti per i recipienti destinati al trasporto di gas a temperatura ambiente.

III. GRADI DI RIEMPIMENTO

Nei thermos chiusi il grado di riempimento di ogni gas, da stabilire in funzione delle condizioni previste per il trasporto, deve essere tale che, quando il gas stesso pervenga alla temperatura alla quale la sua tensione di vapore eguagli la pressione di funzionamento delle valvole di sicurezza, il volume del liquido non superi il 95 % della capacità dei thermos chiusi che lo contengono.

IV - NORME GENERALI ED ACCESSORI

A) *Valvole di sicurezza - Pressione di esercizio - Temperatura minima di esercizio.*

I thermos chiusi debbono essere muniti di almeno una valvola di sicurezza che deve aprirsi, con la tolleranza del (±) 10 %, alla pressione di esercizio, intendendosi per pressione di esercizio quella massima prevista in sede di progetto, in relazione alla temperatura massima del gas refrigerato.

La valvola deve essere dimensionata in modo da consentire fuoriuscita di gas in quantità tale che la pressione effettiva all'interno del recipiente non superi di oltre il 10 % la predetta pressione di esercizio, nelle condizioni seguenti:

a) temperatura ambiente 50° C;

b) coibentazione di materiale isolante efficiente e coibentazione per vuoto d'aria inefficiente;

c) temperatura della fase liquida pari a quella corrispondente alla pressione che provoca l'apertura delle valvole.

I thermos aperti debbono essere muniti di almeno una valvola di sicurezza che deve aprirsi, con la tolleranza del (±) 10 %, alla pressione di 0,1 kg/cm², soltanto nel caso in cui le aperture, di cui sono muniti, non siano dimensionate in modo da garantire che durante il riempimento, il vuotamento, l'esercizio ed il trasporto il valore della pressione effettiva all'interno del recipiente non superi quello predetto di 0,1 kg/cm, nelle seguenti condizioni:

a) temperatura ambiente 50° C;

b) coibentazione di materiale isolante efficiente e coibentazione per vuoto d'aria inefficiente;

c) temperatura della fase liquida pari a quella di ebollizione del gas alla pressione atmosferica.

Le valvole di sicurezza devono essere costruite in modo che il funzionamento ne sia assicurato anche alla temperatura minima di esercizio, intendendo per temperatura minima di esercizio per ogni gas, quella della fase liquida al momento del riempimento. Le valvole di sicurezza debbono essere permanentemente e direttamente collegate con l'interno del recipiente alla fase gassosa. E' ammessa l'interposizione di dispositivi di intercettazione soltanto nei recipienti muniti di due valvole di sicurezza, a condizione che i dispositivi stessi siano realizzati in modo tale che, con unico movimento, alla chiusura di una valvola corrisponda l'apertura dell'altra.

Per evitare perdite di gas, a monte ed in serie con le valvole di sicurezza può essere disposto un disco di tenuta, a condizione che esso si rompa alla pressione prescritta per la apertura delle valvole di sicurezza e che i suoi eventuali frammenti non ostacolino il funzionamento delle valvole stesse. Tali dischi debbono essere sostituiti ogni cinque anni.

Il numero dei rubinetti, per l'immissione ed il prelievo del gas, per l'eventuale spurgo, ecc. deve essere il minimo possibile, compatibilmente con le esigenze dell'esercizio.

B) *Coibentazione.*

I recipienti debbono essere muniti di una coibentazione continua su tutta la loro superficie esterna (corpo cilindrico per tutto il suo sviluppo ed ambedue i fondi).

L'integrità della coibentazione deve essere garantita a mezzo di un involucro continuo in metallo od in altro materiale riconosciuto equivalente. Se lo spazio fra il recipiente e l'involucro è privo di aria (isolamento per vuoto d'aria) l'involucro di protezione deve essere calcolato in modo da sopportare una pressione esterna di almeno 1 kg/cm².

Se l'involucro è chiuso in modo ermetico ai gas, deve essere posto in opera un dispositivo atto a garantire che nessuna pressione pericolosa si produca nello strato isolante in caso di avaria del recipiente. Tale dispositivo deve impedire la entrata di umidità nell'intercapedine di isolamento.

C) *Protezione dalla corrosione.*

Le superfici esterne dei recipienti devono avere ricevuto, quando necessario, un trattamento che le protegga dalla corrosione.

D) *Accessori dei recipienti.*

Gli accessori dei recipienti debbono soddisfare a tutte le relative prescrizioni di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925 ed alle successive serie di n. I. salvo le eccezioni e le integrazioni seguenti:

1) I recipienti non possono essere muniti di cerchi di rotolamento; essi devono poter essere ancorati durante il trasporto a telai di veicoli o ad incastellature di stivaggio, anche se muniti di piede. I recipienti di capacità superiore a 150 litri devono inoltre essere corredati di almeno due ganci od anelli per l'afferraggio, ognuno dei quali deve poter sopportare, da solo, 1,25 volte il peso massimo (tara più carico utile dei recipienti).

2) I recipienti devono essere muniti di indicatore di livello o di un dispositivo di troppo pieno.

3) L'intero gruppo dei rubinetti degli accessori deve essere efficacemente protetto dagli urti.

4) I recipienti coibentati sotto vuoto, possono essere privi di portello di ispezione, anche se il loro diametro è maggiore di 800 mm.

E) *Recipienti per gas ossidanti.*

I recipienti destinati al trasporto dell'aria liquida, dell'ossigeno liquido e delle miscele liquide d'ossigeno non devono contenere nessuna materia combustibile nell'isolamento calorifugo.

Per tali recipienti è vietato l'impiego di materie contenenti grassi od olii per assicurare l'ermeticità dei giunti e la manutenzione dei dispositivi di chiusura.

V. - CARATTERISTICHE DEI RECIPIENTI

A) *Generalità.*

I recipienti debbono soddisfare a tutte le prescrizioni di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925 ed alle successive serie di norme integrative, salvo le eccezioni e le integrazioni di cui alla presente.

Se la pressione di prova è superiore a 60 kg/cm², i recipienti debbono essere di un solo pezzo; e cioè debbono essere ricavati da tubo senza saldatura le cui estremità siano ogivate per fucinatura, oppure da massello.

Se la pressione di prova non è superiore a 60 kg/cm², i recipienti possono essere di un solo pezzo, ricavati come sopra detto, oppure di più pezzi saldati e cioè possono essere ricavati da tubo senza saldatura alle cui estremità siano saldati i fondi, ovvero da lamiere formate e saldate fra loro. Per l'esecuzione delle saldature devono essere adottati procedimenti per fusione appropriati e che garantiscano la penetrazione completa, ossia interessino l'intero spessore delle lamiere. Per l'esecuzione delle saldature debbono essere impiegate mastranze qualificate.

B) *Materiale da impiegare.*

Per la costruzione dei recipienti debbono essere impiegati esclusivamente i materiali specificati nel seguente capitolo VII.

C) *Pressione di prova - Spessore del corpo cilindrico e dei fondi.*

Lo spessore delle pareti dei recipienti deve essere riferito alla pressione di prova idraulica, pari ad 1,5 volte la pressione di esercizio massima ammessa ed indicata sul recipiente, ma in ogni caso non inferiore a 3 kg/cm².

La sollecitazione massima unitaria, in tutte le membrature dei recipienti, calcolata con la formula regolamentare e facendo riferimento alla suddetta pressione di prova idraulica, non deve superare i 3/4 del rispettivo carico minimo di snervamento previsto sia per le lamiere sia per le giunzioni saldate. In ogni caso il calcolo deve essere riferito allo spessore minimo della lamiera previsto in progetto.

Qualora dal diagramma carichi-allungamenti non risulti nettamente rilevabile il valore del carico unitario di snervamento, questo può essere sostituito convenzionalmente con il valore del carico unitario di scostamento dalla proporzionalità allo 0,2 % ed anche con il carico unitario al limite di deformazione permanente allo 0,2 %.

Inoltre, ai fini del calcolo, come carico unitario di snervamento (sostituibile dai carichi convenzionali predetti) non può essere assunto un valore superiore ai 7/10 del valore del carico di rottura minimo previsto per il materiale impiegato. Per carichi unitari previsti si intendono i minimi tabellari od i minimi garantiti dal fabbricante rispettivamente per i materiali unificati e per quelli non unificati.

Per i recipienti muniti di isolamento sotto vuoto, ai fini del calcolo della pressione di prova, la pressione di esercizio deve essere aumentata di 1 kg/cm², prima di essere moltiplicata per 1,5.

Le lamiere dei materiali dei gruppi I, II*a*, II*b*, III*a*, III*b*, non possono avere spessore inferiore a 2,5 mm.

VI. - UNIONE DEGLI ACCESSORI AI RECIPIENTI

Gli accessori (valvole, tubi, ecc.) che vengono a contatto con i gas e che non vengono collegati mediante flangiatura o filettatura nonchè le appendici dei recipienti (alette, squadrette, flange, ecc.) debbono essere fissati ai recipienti stessi nei modi seguenti:

a) recipienti di acciaio, di alluminio o di leghe di alluminio per saldatura;

b) recipienti di rame e sue leghe per saldatura o per brasatura.

Il collegamento degli accessori ai recipienti deve essere fatto prima del trattamento termico, se previsto o prescritto, salvo i casi nei quali venga impiegato il procedimento di brasatura.

VII. QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Per la costruzione dei recipienti per gas refrigerati e degli accessori che vengano a contatto con il gas, si devono impiegare esclusivamente i materiali specificati nella tabella I — ovvero gli altri eventuali che in avvenire gli enti di controllo riconoscano idonei a questo particolare uso — in relazione alla temperatura minima di esercizio: è cioè vietato impiegare i materiali predetti per temperature minime di esercizio inferiori a quelle indicate, per ogni gruppo, nella tabella stessa.

L'adozione del rame e delle sue leghe è ammessa solo per i recipienti destinati al trasporto di gas il cui contenuto in acetilene non superi lo 0,005 %.

Nei recipienti saldati le lamiere destinate al corpo cilindrico ed ai fondi debbono essere tutte del medesimo tipo di materiale.

VIII. TRATTAMENTI TERMICI

I recipienti finiti debbono essere sottoposti ai trattamenti termici specificati nella colonna 6 della tabella I, a meno che si possa ritenere che nelle relative operazioni di formatura si siano alterate le caratteristiche fisico-strutturali del materiale, nel quale caso i recipienti debbono essere sottoposti al trattamento di cui alla colonna 5 della predetta tabella I.

Ai fini della prescrizione di cui al comma precedente si considerano alterate le caratteristiche del materiale, allorchè la deformazione permanente superi i seguenti valori:

6 % per acciai del gruppo I con carico di rottura fino a 45 kg/mm²;

4 % per acciai del gruppo I con carico di rottura superiore;

3 % per tutti gli altri materiali.

Il valore percentuale della deformazione permanente si calcola con la seguente formula:

$$\text{deformazione } \% = \frac{50\, s}{R - 0{,}5\, s}$$

dove: s è lo spessore della lamiera in mm.

R è il raggio esterno del pezzo formato in mm.

Quando il predetto valore della deformazione permanente venga superato soltanto per i fondi o per altre parti, è ammesso che soltanto queste subiscano il trattamento termico di cui alla colonna 5 della tabella I; l'avvenuta esecuzione di tale trattamento deve essere comprovata da dichiarazione della ditta che lo ha eseguito.

Quando sia prescritto o necessario il trattamento termico dell'intero recipiente, tale trattamento deve essere eseguito a costruzione completamente ultimata, e cioè dopo l'esecuzione di tutte le saldature trasversali e longitudinali (nonchè degli eventuali rifacimenti delle stesse a seguito di rilevamento di difetti) e dopo l'applicazione di tutte le eventuali appendici e parti accessorie (come tronchetti, flange, alette e simili) che debbono essere saldate direttamente al corpo cilindrico od ai fondi, salvo quanto previsto al capitolo VI per la brasatura.

L'avvenuta esecuzione del trattamento termico, da effettuare in forno idoneo ad elevare uniformemente la temperatura di tutto il recipiente, deve essere comprovata da dichiarazione scritta della Ditta che lo ha eseguito. A tale dichiarazione deve essere allegato il diagramma tempo-temperatura.

IX. APPROVAZIONE

A) *Progetto.*

Alle domande di collaudo dei recipienti per gas liquefatti deve essere allegato il progetto completo e dettagliato — relazione, calcoli, specificazione dei materiali e delle relative caratteristiche, disegni dei recipienti e degli accessori — da cui risultino rispettate tutte le prescrizioni di cui alla presente; in particolare dovranno essere posti in evidenza materiali a dimensioni degli accessori.

Il progetto viene approvato collegialmente dagli uffici periferici della Direzione generale M.C.T.C. e dell'A.N.C.C.

B) *Prelevamento dei campioni e delle provette.*

Da ogni lotto di non oltre cento recipienti costruiti con la stessa lamiera — intendendosi per tale quella fornita dalla acciaieria come unico elemento, sia esso piano od in bobine, anche se suddiviso in più pezzi, — viene scelto, a giudizio esclusivo del collaudatore, prima dell'applicazione dell'isolamento calorifugo e dopo l'esecuzione del trattamento termico, se prescritto, un recipiente-campione, dal quale vengono prelevate:

a) per le prove sulle lamiere del corpo cilindrico:

2 barrette per prova di trazione (una nel senso della laminazione, una nel senso perpendicolare);

2 barrette per prova di piega (una nel senso della laminazione, una nel senso perpendicolare);

3 barrette per prova di resilienza (nel senso della laminazione);

b) per le prove sulle lamiere dei fondi:

2 barrette per prova di trazione (perpendicolari fra loro);

2 barrette per prova di piega (perpendicolari fra loro);

3 barrette per prova di resilienza (nel senso della laminazione);

c) per le prove sulle saldature longitudinali:

2 barrette per prova di trazione;
2 barrette per prova di piega;
6 barrette per prova di resilienza;

d) per le prove sulle saldature trasversali:

2 barrette per prova di trazione;
2 barrette per prova di piega;
6 barrette per prova di resilienza.

Le provette di cui al punto *b*) vengono prelevate soltanto se le lamiere dei fondi sono di qualità o di spessore diversi da quelli del corpo cilindrico; le provette di cui al punto *d*) vengono prelevate soltanto nei recipienti con sole giunzioni trasversali e longitudinali eseguite con metodologie differenti non considerandosi a questo fine le giunzioni tra corpo cilindrico e fondi; le provette per le prove di resilienza vengono prelevate soltanto per i materiali specificati nel seguente paragrafo C e soltanto se lo spessore delle lamiere è tale da consentire di ricavare provette di almeno 2,5 mm di spessore.

Per il collaudo di piccoli lotti di recipienti (non superiori a 10 unità) è consentito che le provette di cui ai precedenti punti *a*), *b*), *c*) e *d*) vengano prelevate, ove ricorrano i rispettivi casi, da spezzoni di lamiera e non dai recipienti finiti, a condizione che su tali spezzoni vengano riprodotti indenticamente le deformazioni, le giunzioni e gli eventuali trattamenti termici previsti per i recipienti finiti.

Il costruttore dei recipienti deve rilasciare al collaudatore una dichiarazione attestante la composizione numerica (e cioè quantitativi e numeri di ordine di fabbricazione) dei lotti dei recipienti costruiti con la medesima lamiera; per ogni lamiera, inoltre, si esibisce il certificato della acciaieria, attestante la risultanza della analisi chimica o delle prove meccaniche effettuate; i documenti predetti (o loro copia fotostatica) vengono archiviati unitamente agli atti concernenti il collaudo presso l'Ufficio di appartenenza del collaudatore.

C) *Caratteristiche delle provette e prove meccaniche sulle lamiere.*

Le caratteristiche delle provette per le prove di trazione e di piega e le relative modalità di esecuzione debbono essere conformi a quelle riportate nelle rispettive tabelle UNI.

I relativi risultati debbono essere conformi a quelli delle rispettive tabelle UNI, per i materiali unificati, od a quelli esposti in progetto, sulla base dei valori minimi garantiti riportati nei cataloghi dei produttori, per i materiali non unificati; in tutti i casi inoltre i valori del carico di rottura e del carico di snervamento debbono essere non inferiori a quelli esposti nei calcoli di resistenza dei recipienti.

Le caratteristiche delle provette per le prove di resilienza e le relative temperature di esecuzione sono riportati nella tabella II. Le modalità di esecuzione delle prove sono quelle di cui a tabella UNI 4714.

Il risultato delle prove di resilienza viene considerato favorevole quando nessuno dei valori rilevati sia inferiore al minimo (colonna 5) e la media aritmetica dei valori rilevati non sia inferiore a quello medio (colonna 4) indicati nella predetta tabella II.

Le prove di resilienza per gli acciai del gruppo IV *a*) sono richieste:

per temperature di esercizio inferiori a — 196° C: per il tipo X 8 CNT 18-10;

per temperature di esercizio inferiori a — 254° C: per i tipi X 3 CN 19-11; X 6 CN 19-11; X 8 CN 19-10; X 8 CN Nb 18-11

Le prove di resilienza sulle lamiere non debbono essere eseguite per i materiali dei gruppi III*c*, IV*b* e IV*c*. Del pari non debbono essere eseguite per spessore di lamiere, in qualunque materiale, inferiore a 2,5 mm.

Ripetizione delle prove. In caso di esito sfavorevole delle prove di trazione e di piega è ammessa, agli effetti dell'accettazione delle lamiere, la ripetizione delle prove stesse su un numero doppio di provette. Nelle nuove prove tutti i valori indistintamente debbono superare i minimi prescritti.

In caso di esito sfavorevole delle prove di resilienza è ammessa la ripetizione delle prove soltanto se uno solo dei valori sia inferiore al minimo ed il valore medio sia rispettato, oppure se nessuno dei valori sia inferiore al minimo ed il valore medio sia inferiore a quello prescritto di non oltre il 20 %. Le riprove si effettuano sullo stesso numero di provette prescritto per le prove; però tutti i valori della resilienza debbono singolarmente risultare non inferiori a quelli indicati come medi nella tabella II (colonna 4).

Se una qualsiasi delle riprove dovesse fallire, i recipienti non possono essere impiegati per l'uso cui erano destinati.

D) *Prove meccaniche sui giunti.*

Le provette di cui al precedente capo *B*), punti *c*) e *d*) vengono prelevate in senso ortogonale al cordone di saldatura, avendo cura che la saldatura cada nella loro zona centrale.

Le due provette per le prove di trazione, intese a determinare solo il carico unitario di snervamento (1) ed il carico di rottura del giunto, devono conservare integro il cordone di saldatura ed avere nel tratto utile larghezza almeno pari allo spessore della lamiera con un minimo di 10 mm e lunghezza non minore di 8 volte tale spessore. E' consentito raddrizzare le due estremità della provetta, senza interessare in questa operazione il cordone di saldatura.

In ambedue le prove di trazione, sia il carico di rottura, sia quello di snervamento devono risultare non inferiori ai rispettivi valori minimi previsti in progetto ed assunti a base di calcolo.

La rottura può avvenire in qualunque punto della provetta.

Le provette per la prova di piega devono essere completamente spianate in modo da eliminare su entrambe le facce il risalto del cordone di saldatura; devono avere forma prismatica a sezione rettangolare costante con la larghezza eguale almeno al doppio dello spessore della lamiera con un minimo di 30 mm.

In una provetta i bordi della faccia esterna devono essere arrotondati con raggio non maggiore di 1/3 del predetto spessore; nell'altra provetta vengono analogamente arrotondati i bordi della faccia interna.

Ogni provetta viene piegata, tenendo all'esterno la faccia coi bordi arrotondati, su mandrino del diametro prescritto in relazione alla qualità ed allo spessore della lamiere.

Non devono verificarsi cricche o rotture sullo estradosso delle provette prima che l'allungamento della fibra esterna del cordone di saldatura, misurato nella direzione dell'asse della provetta e su un tratto compreso fra due punti preventivamente segnati ai margini del cordone stesso, abbia raggiunto almeno il minimo prescritto per il metallo base.

Le prove di resilienza sui giunti debbono essere eseguite qualunque sia il materiale con il quale sono costruiti i recipienti, soltanto se lo spessore delle lamiere è tale da consentire di ricavare provette di almeno 2,5 mm di spessore.

Le provette per le prove di resilienza devono avere una faccia coincidente con la superficie di laminazione, essere private del sovraspessore del cordone ed avere l'intaglio normale alla superficie della lameria. L'intaglio deve risultare per una terna di provette lungo il piano bisettore della saldatura, per l'altra terna lungo il confine fra il cordone di saldatura ed il metallo base, nella zona di transizione.

Le provette per i materiali dei gruppi I, II, III-*a*, III-*b*, IV-*a*, nonchè le modalità e le temperature di prova devono essere conformi a quelle prescritte per il materiale di base nella tabella II (colonna 2); i valori medi e minimi di resilienza ricavati da tali provette non devono essere inferiori a quelli prescritti per il metallo base.

Le provette, per i materiali del gruppo III*c*, IV*b*, IV*c*, devono essere conformi a quelli di cui alla tabella III (colonna 3); le temperature di prova ed i risultati debbono essere conformi a quelli indicati nella tabella stessa (colonne 4, 5 e 6).

Ripetizione delle prove. E' ammessa ripetizione delle prove con gli stessi criteri di cui al precedente paragrafo C).

Le prove sulle saldature trasversali vengono eseguite soltanto nei recipienti con sole giunzioni circonferenziali ovvero nei recipienti con giunzioni longitudinali e circonferenziale eseguite con differenti metodologie.

E) *Prove non distruttive.*

Dal lotto come definito nel precedente paragrafo B), viene scelto un recipiente, la cui saldatura longitudinale viene sottoposta ad esame radiografico per l'intero suo sviluppo.

La sensibilità della tecnica radiografica non deve essere inferiore al 2 % dello spessore del metallo base; tale sensibilità deve essere comprovata mediante penetramento di non meno di cinque spessori, di cui quello medio corrisponda all'incirca a detto 2 %; il penetrametro deve essere sistemato presso la saldatura in modo che l'immagine ne venga riprodotta su ogni radiografia.

---

(1) Al carico unitario di snervamento possono essere sostituiti i carichi di cui al terzo comma del paragrafo C) del capitolo V.

Se la lunghezza della saldatura non è coperta da un solo film, ogni pellicola devè essere individuata mediante una marcatura che la impressioni durante l'esecuzione della radiografia in modo tale che sia possibile anche la localizzazione dei difetti eventualmente rilevati.

Inoltre le diverse radiografie di una saldatura devono essere sufficientemente sovrapposte in modo che il loro esame non venga influenzato da eventuali difetti delle estremità della pellicola.

L'esame delle radiografie deve essere fatto sul negativo originale.

Se dall'esame radiografico non vengono rilevati difetti, tale esame viene considerato positivo per l'intero lotto.

Se dall'esame radiografico delle saldature vengono invece rilevati difetti, la parte difettosa della saldatura deve essere asportata; quindi la saldatura deve essere rifatta ed infine sottoposta a nuovo esame radiografico. Inoltre devono essere sottoposte ad esame radiografico le saldature longitudinali di altri due recipienti dello stesso lotto. Nell'eventualità di risultato favorevole di tali due riprove, l'intero lotto viene accettato; invece nell'eventualità di risultato ancora sfavorevole, oltre a provvedere a rifacimento e riesame dei punti difettosi come detto precedentemente, si devono sottoporre ad esame radiografico le saldature longitudinali di tutti i recipienti del lotto.

L'esame radiografico può essere sostituito da quello gammagrafico, per il quale valgono tutte le prescrizioni precedenti.

X. - RECIPIENTI IN UN SOLO PEZZO OPPURE SENZA SALDATURE LONGITUDINALI

I recipienti in un solo pezzo e quelli ricavati mediante giunzione di due fondi tra loro o ad un tubo privo di saldature sono soggetti all'osservanza di tutte le prescrizioni di cui alla presente norma, salvo per ciò che concerne i trattamenti termici, che debbono essere appropriati al procedimento costruttivo adottato, e le prove dei giunti, che debbono essere eseguite soltanto sulle saldature eventualmente esistenti.

XI - PROVE DI APPROVAZIONE SUI RECIPIENTI FINITI

Per l'ammissione all'uso dei recipienti debbono essere eseguite, prima della posa in opera della protezione calorifuga, tutte le prove previste dalle norme vigenti (idraulica, visite esterna ed interna) ad eccezione della pesatura.

La prova idraulica viene eseguita alla pressione specificata nel capitolo V, paragrafo C). Durante tale prova i recipienti debbono essere muniti di tutti gli accessori destinati a sopportare pressione, ad eccezione di quelli il cui funzionamento può essere pregiudicato dall'applicazione della pressione idraulica.

Le valvole di sicurezza devono essere sottoposte a prova di pressione pneumatica per controllarne l'efficienza e l'esatta taratura.

XII - CERTIFICAZIONE

Per i recipienti per gas refrigerati debbono essere rilasciati certificati singoli, nella cui casella « osservazioni » vengono elencati i dispositivi di sicurezza dei quali il recipiente è munito, nonchè le relative pressioni di apertura o di rottura.

XIII. ESAMI PERIODICI

I recipienti le cui valvole di sicurezza siano tarate a pressione manometrica uguale od inferiore a 2 kg/cmq sono esenti da revisioni periodiche da parte degli enti di vigilanza.

Gli altri recipienti devono essere sottoposti da parte degli enti di vigilanza ad esami periodici secondo quando indicato in appresso.

A) *Modalità delle prove e visite da eseguire.*

1. Prova di tenuta. — La prova di tenuta consiste nel sottoporre il recipiente, mediante immissione del gas normalmente contenuto o di gas inerte, alla seguente pressione manometrica interna; qualora la pressione effettiva massima prevista nell'interno del recipiente non superi i 10 kg/cm² 1,1 volte tale pressione; qualora la pressione massima prevista nello interno del recipiente superi i 10 kg/cm²: un valore pari a tale pressione, incrementata di 1 kg/cm².

La prova di tenuta viene eseguita applicando ai recipienti un manometro con fondo scala non superiore ad 1,5 volte la pressione di prova, od avvalendosi del manometro eventual-

mente già applicato ai recipienti, previamente tarato, e deve avere la durata di almeno un'ora dopo la stabilizzazione della pressione in camera termostatica od, almeno, in ambiente nel quale l'influenza dell'ambiente esterno sulla pressione interna sia ridotta al minimo possibile.

Durante la predetta ora la pressione interna non deve scendere al di sotto del valore iniziale; può essere consentita una tolleranza del 5 % qualora si possa ritenere che ciò dipenda dalle modalità della prova o che siano intervenuti fattori ambientali esterni.

2. Prova idraulica. — La prova idraulica viene eseguita alla medesima pressione e con le modalità prescritte, per l'approvazione dei recipienti, nel capitolo V, capo C).

3. Visite interna ed esterna. — La visita esterna e la visita interna vengono eseguite con le consuete modalità.

4. Verifica della funzionalità delle valvole di sicurezza. — La verifica della funzionalità delle valvole di sicurezza consiste nel controllare il loro buono stato e, quindi, nel sottoporle, previa rimozione dal recipiente o meno a scelta dell'interessato, a pressione, per accertare che la pressione di apertura corrisponda a quella prevista, con le tolleranze ammesse (± 10 %).

A scelta dell'interessato, la temperatura di prova può essere quella del gas o quella ambiente e la pressione puo essere applicata con il gas medesimo, con aria oppure con gas inerte.

B) *Periodicità e specificazione delle prove e visite.*

Ogni cinque anni: verifica della funzionalità delle valvole di sicurezza;

dopo cinque anni dall'approvazione e successivamente ogni 10 anni: visita interna e prova di tenuta;

dopo dieci anni dall'approvazione e successivamente ogni 10 anni: prova idraulica, visita interna, visita esterna. La visita esterna viene effettuata previa rimozione della coibentazione, soltanto quando vi siano fondati dubbi in merito alla integrità del recipiente.

Le altre visite vengono normalmente effettuate senza rimuovere la coibentazione; tuttavia se una qualsiasi di tali visite dia esito insoddisfacente, occorre stabilirne la causa ed a questo fine, se necessario, rimuovere la coibentazione stessa; qualora invece l'esito insoddisfacente possa essere attribuito alle modalità seguite per l'esecuzione delle prove, queste possono essere ripetute prima di rimuovere la coibentazione.

XIV. - TRASPORTO ALTERNATO DI VARI GAS

I recipienti approvati per il trasporto di uno dei gas refrigerati possono trasportare un altro qualunque dei gas indicati sotto la stessa lettera nel capitolo I, subordinatamente alla osservanza delle seguenti condizioni:

a) che la pressione di prova relativa al gas effettivamente immesso — e, di conseguenza, la pressione di apertura delle valvole di sicurezza — non sia superiore a quella per la quale i recipienti sono stati approvati;

b) che la temperatura minima di esercizio del gas effettivamente immesso non sia inferiore a quella punzonata sui recipienti;

c) che i dischi di tenuta e le valvole di sicurezza siano adeguati alle mutate condizioni di esercizio;

d) che, salvo che la ditta riempitrice sotto la sua responsabilità ritenga l'operazione non necessaria, i recipienti prima di essere riempiti siano completamente degassati e puliti;

e) che siano osservate tutte le disposizioni relative al gas effettivamente immesso.

XV. - ISCRIZIONI SUI RECIPIENTI

Sui recipienti mobili od inamovibilmente fissati a veicoli e, in questo secondo caso, sui veicoli stessi, debbono essere apposte le seguenti iscrizioni:

A) *Punzonatura sui recipienti.*

Su uno dei fondi o sul corpo dei recipienti o su di una targhetta in metallo inossidabile ad esso fissata devono essere punzonate od incise le seguenti indicazioni:

a) il nome, eventualmente abbreviato, o la sigla del fabbricante e facoltativamente quelli della ditta proprietaria; qualora venga apposto il nome abbreviato o la sigla, questi dovranno essere preventivamente notificati agli enti di vigilanza;

b) il numero d'ordine di fabbricazione e facoltativamente quello dato dalla ditta proprietaria;

c) il nome del gas per contenere il quale il recipiente è stato approvato;

d) la parola « calorifugato » seguita dalla indicazione della temperatura più bassa alla quale il recipiente può essere utilizzato e cioè quella per la quale esso è stato collaudato, in gradi centigradi;

e) la capacità del recipiente, in litri;

f) la pressione massima di esercizio, corrispondente a quella di apertura delle valvole di sicurezza in kg/cm²;

g) mese ed anno del collaudo, seguiti dal punzone di Stato e preceduti dalla sigla automobilistica I.

B) *Punzonature sugli involucri.*

Devono essere ripetute, su di una targhetta di metallo inossidabile fissata ad uno dei fondi od al corpo dell'involucro di protezione della coibentazione, le punzonature di cui al precedente paragrafo A) ed inoltre: la tara del recipiente compresi gli accessori, come rubinetti, valvole, ecc. in kg.

C) *Iscrizioni a vernice.*

Oltre alle punzonature sopra precisate, qualora i recipienti siano ancorati a carri od autocarri, ovvero ad incastellature di stivaggio, dovranno essere apposte le seguenti scritte a vernice su pannelli fissati stabilmente ai telai od alle incastellature, su entrambi i lati dei veicoli:

a) il nome eventualmente abbreviato o la sigla della ditta proprietaria;

b) la tara del veicolo completo dei recipienti, degli accessori, ecc. in kg;

c) il peso complessivo massimo ammesso per il veicolo in kg;

d) il nome del gas che il recipiente è destinato a contenere;

e) la parola « calorifugato » seguita dalla indicazione della temperatura più bassa alla quale i recipienti possono essere utilizzati e cioè quella per la quale essi sono stati collaudati, in gradi centigradi;

f) la pressione massima di esercizio, corrispondente a quella di apertura della valvola di sicurezza, in kg/cm²;

g) la data della prossima revisione preceduta dalle parole: « prossime revisioni: delle valvole e dei recipienti il . . . . »;

D) *Iscrizioni per il trasporto alternato di più gas.*

Qualora ci si avvalga della facoltà di cui al capitolo XIV per il trasporto alternato di più gas, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. Per i recipienti mobili si deve applicare all'involucro in modo inamovibile una targhetta con la indicazione del gas effettivamente contenuto.

Tale targhetta può essere di metallo oppure di altro materiale indeperibile e deve essere fissata al recipiente con piena garanzia di inamovibilità e, se con saldatura, esclusivamente a stagno.

2. Per i recipienti inamovibilmente fissati a veicoli, le scritte a vernice di cui al precedente paragrafo C), punti *d*), *f*), devono comprendere le denominazioni di tutti i gas di cui è previsto il trasporto e la indicazione, ove ricorra il caso, della pressione di apertura delle valvole relative a ciascuno di essi; le scritte che non riguardano il gas effettivamente trasportato, devono essere mascherate.

E) *Dimensioni e modalità di applicazione delle targhette.*

Le targhette di cui ai capi **A)** e **B)** del presente capitolo XV debbono essere in acciaio inossidabile, di bronzo e di ottone e debbono avere dimensioni sufficienti a contenere agevolmente tutte le iscrizioni di cui ai paragrafi stessi, nonchè quelle relative alle revisioni.

Esse debbono essere applicate ai recipienti od ai relativi involucri in uno dei seguenti modi:

a) mediante saldatura a stagno praticata lungo tutto il bordo della targhetta, opportunamente rinforzata ai quattro angoli, in modo da formare quattro bottoni, sui quali il collaudatore appone il punzone di Stato;

b) mediante viti avvitate ad appositi sostegni preventivamente applicati al manufatto; le teste di tali viti, opportunamente rientrate, debbono essere coperte da bottoni di saldatura a stagno, sui quali il collaudatore appone il punzone di Stato.

MATERIALI E TRATTAMENTI

TABELLA I

Gruppo	Temper. minima di eserciz. °C	MATERIALI AMMESSI				COMPOSIZIONE TIPICA	STATO DI FORNITURA DEI MATERIALI	TRATTAMENTO TERMICO DEL RECIPIENTE FINITO (a)
		LAMIERE	TUBI	FUCINATI	GETTI			
1	2	3/a	3/b	3/c	3/d	4	5	6
I	— 45	Acc. al C. saldabili, calmati a fondo a grano fino UNI 5081	Acc. al C. saldabili, calmati a fondo a grano fine	Acc. al C. saldabili, calmati a fondo a grano fine	Acc. al C. saldabili, calmati a fondo a grano fine	—	Stato normalizzato oppure, per alcune categorie di acciai, stato bonificato.	Distensione
		Acc. al C. debolmente legati saldabili, calmati a fondo a grano fine	Acc. al C. debolmente legati saldabili, calmati a fondo a grano fine	Acc. al C. debolmente legati saldabili, calmati a fondo a grano fine	Acc. al C. debolmente legati saldabili, calmati a fondo a grano fine	—	Id.	Id.
II/a	— 60	Acciai legati ferritici per basse temperature	Acciai legati ferritici per basse temperature	Acciai legati ferritici per basse temperature	Acciai legati ferritici per basse temperature	2,25 % Ni.	Stato normalizzato o bonificato (b)	Distensione (c)
II/b	— 100	Id.	Id.	Id.	Id.	3,50 % Ni. 1 % Ni + 1 % Cr + Al + Cu.	Id.	Id
III/a	— 120	Id.	Id.	Id.	Id.	5 % Ni.	Stato bonificato	Nessuno
III/b	— 196	Id.	Id.	Id.	Id.	9 % Ni.	Normalizzato due volte e rinvenuto oppure bonificato	Id.
III/c	— 196	Cupro-alluminio	Cupro-alluminio	Cupro-alluminio UNI 5273-5274-5275	Cupro-alluminio UNI 5273-5274-5275	Lamiere e tubi: Cu 93 % min+Al 5 ÷ 6,5 %	Lamiere, Tubi: ricotto oppure incrudito Fucinati, Getti: grezzo oppure bonificato	Id. Id.
		Lega Cu Si Mn UNI 2528	Lega Cu Si Mn UNI 2528	Lega Cu Si Mn UNI 2528	Lega Cu Si Mn UNI 2528	Si 3 % + Mn 1 %	—	Id.
IV/a	— 270	Acciai legati austenitici UNI 4047 (d)	Acciai legati austenitici UNI 4047 (d)	Acciai legati austenitici UNI 4047 (d)	Acciai legati austenitici UNI 3159-3161 (d)	18 ÷ 22 % Cr + 8 ÷ 12 % Ni	Secondo composizione e prescrizione (e)	Id.
IV/b	— 270	P - ALP 99,5 UNI 4507	P - ALP 99,5 UNI 4507	P - ALP 99,5 UNI 4507	G - ALP 99,5 UNI 3950	Al 99,5 %		
		Lega P - Al Mn 1,2 UNI 3568	Lega P - Al Mn 1,2 UNI 3568	—	—	Mn 1,2 %		
		Lega P - Al Mg 2,5 UNI 3574	Lega P - Al Mg 2,5 UNI 3574	—	—	Mg 2,5 %	Saldabile secondo le tecnologie previste dal fabbricante	—
		Lega P - Al Mg 3,5 UNI 3575	Lega P - Al Mg 3,5 UNI 3575	—	—	Mg 3,5 %		
		Lega P - Al Mg 4,4 UNI 5452/64	Lega P - Al Mg 4,4 UNI 5452/64	—	—	Mg 4,4 %		
					G-Al Mg 3 UNI 3059	Mg 3 %		
IV/c	— 270	Rame UNI 1704-1705	Rame UNI 1704-1705	Rame UNI 1704-1705	Rame UNI 1704-1705	Dissodato con fosforo	Lamiere, Tubi: ricotto oppure incrudito	—
		Ottone UNI 4895-4899	Ottone UNI 4895-4899	Ottone UNI 4895-4899	—	—	Fucinati, Getti: grezzo	
		Cupronichel	Cupronichel	—	—	Lamiere: Ni 20 ÷ 30 % Tubi: Ni 5 ÷ 40 %	Id.	—

Note:

(*a*) Per recipiente finito si intende il recipiente munito di tutte le parti di completamento od accessorie che vanno ad esso saldate; trattamenti definiti secondo UNI 3354.
(*b*) E' consentito che alla normalizzazione faccia seguito il trattamento di rinvenimento.
(*c*) In questo caso nessun trattamento se la saldatura è eseguita con elettrodi austenitici.
(*d*) Non è ammesso l'impiego degli acciai previsti dalla tab. UNI 4047, contenenti più dello 0,08 % di C, se non stabilizzati.
(*e*) Avuto riguardo alle precipitazioni intergranulari di carburi.
(*f*) Non essendo questa lega attualmente unificata, per la restante composizione valgono i limiti prescritti per le leghe precedentemente menzionate.

TABELLA II

PROVE DI RESILIENZA SUI MATERIALI

Gruppo Materiali da Tab. I	Tipo della provetta	Temperatura di prova minima	VALORE DELLA RESILIENZA kgm/cm²	
			MEDIO	MINIMO
1	2	3	4	5
I	KCU	— 45° C	4	2,8
II a	KCU	— 60° C	4	2,8
II b	KCU	— 100° C	4	2,8
III a	KCU	— 120° C	4	2,8
III b	KV	— 196° C	4	2,8
IV a	KV	— 270° C	4	2,8

Note:

Le prove vengono eseguite per la temperatura di esercizio minima richiesta dal costruttore, che non può comunque essere inferiore a quella di cui a col. 3.

Le prove vengono eseguite sul materiale nello stato di fornitura indicato a col. 5 della tab. I.

L'intaglio viene ricavato perpendicolarmente alla superficie; almeno una delle faccie della provetta deve coincidere con una superficie di laminazione.

La provetta KCU ha dimensioni di mm. 55×10×10; intaglio ad U a faccie parallele, profonde (compreso il raccordo) 5 mm, largo 2 mm, con il raccordo del fondo circolare di raggio 1 mm (tab. UNI 4431).

La provetta KV ha le stesse dimensioni della precedente; intaglio a V con faccie convergenti a 45°, profonde (compreso il raccordo) 2 mm, con il raccordo del fondo circolare di raggio 0,25 mm (tab. UNI 4713).

Se lo spessore delle lamiere è inferiore a 10 mm, le dimensioni delle provette sono di mm. 55×10×*s*.

TABELLA III

PROVE DI RESILIENZA NEI GIUNTI

Gruppo di materiali da Tab. I	Composizione tipica (ove necessario)	Tipo della provetta	Temperatura di prova °C	VALORE DELLA RESILIENZA kgm/cm²			
				MEDIO 5		MINIMO 6	
1	2	3	4	zona transizione	centro saldat.	zona transizione	centro saldat.
III c		KV	— 196°	5	5	3	3
IV b	Al 99,5 %; Al-Mn 1,2 %	KCU	— 196°	8	5	8	5
		KCU	— 270°	5	3	5	3
	Al-Mg 2,5 %; Al-Mg 3,5 %; Al-Mg 4,4 %	KCU	— 196°	7	3	7	3
		KCU	— 270°	4	2	4	2
IV c		KV	— 270°	5	5	3	3

Note:

Valgono tutte le note di cui a tab. II, salvo che l'intaglio della provetta KCU (gr IV b) ha profondità di 2 mm, anzichè di 5 mm.

(8489)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 16

E' stata denunziata la perdita dei certificàti nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	283.451	Beneficio Parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, in Setterone di Bedonia (Parma)	5000

Roma, addì 17 settembre 1971

(8693)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 186

Corso dei cambi del 6 ottobre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	611,95	611,95	611,90	611,95	611,70	611,80	611,90	611,95	611,95	612 —
Dollaro canadese .	607,20	607,20	607,50	607,20	606,50	607,05	607,25	607,20	607,20	607,10
Franco svizzero .	154,61	154,61	154,60	154,61	154,30	154,35	154,59	154,61	154,61	154,60
Corona danese . .	84,37	84,37	84,32	84,37	84 —	84,22	84,37	84,37	84,37	84,35
Corona norvegese .	89,45	89,405	89,45	89,45	89,10	89,38	89,405	89,45	89,40	89,40
Corona svedese .	122,13	122,13	122,15	122,13	122,50	121,90	122,09	122,13	122,13	122,10
Fiorino olandese	181,945	181,945	182,02	181,945	181,50	181,65	181,92	181,945	181,94	181,94
Franco belga .	13,012	13,012	13,03	13,012	13,98	13 —	13,01	13,012	13,01	13,012
Franco francese	110,77	110,77	110,78	110,77	110,70	110,78	110,76	110,77	110,77	110,75
Lira sterlina .	1525,05	1525,05	1524,75	1525,05	1522,50	1523,25	1524,85	1525,05	1525,05	1525 —
Marco germanico .	184,52	184,52	184,60	184,52	184,10	184,15	184,44	184,52	184,52	184,50
Scellino austriaco .	25,3625	25,3625	25,36	25,3625	25,30	25,34	25,3650	25,3625	25,36	25,36
Escudo portoghese .	22,38	22,38	22,40	22,38	22,50	22,45	22,375	22,38	22,38	22,38
Peseta spagnola	8,8545	8,8545	8,85	8,8545	8,80	8,85	8,852	8,8545	8,85	8,85

Media dei titoli del 6 ottobre 1971

Rendita 5 % 1935 . . .	97,50
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,60
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,10
» 5 % (Ricostruzione)	92,65
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,65
» 5 % (Città di Trieste)	92,475
» 5 % (Beni esteri)	91,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,275
» 5,50 % » » 1968-83	90,15
» 5,50 % » » 1969-84	94,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . .	99,45
» » » 5,50 % 1977 .	99,775
» » » 5,50 % 1978 .	99,425
» » » 5,50 % 1979 .	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,225
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,20
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,875
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,55
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	97,10

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 ottobre 1971

Dollaro USA .	611,925
Dollaro canadese	607,225
Franco svizzero .	154,60
Corona danese	84,37
Corona norvegese . .	89,405
Corona svedese . .	122,11
Fiorino olandese	181,932
Franco belga .	13,011
Franco francese	110,765
Lira sterlina	1524,95
Marco germanico .	184,48
Scellino austriaco .	25,364
Escudo portoghese	22,377
Peseta spagnola	8,853

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Visto il decreto interministeriale 11 giugno 1971, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'anno finanziario 1972 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193; il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini stranieri, provvisti di laurea, di diciannove borse di studio, dell'ammontare lordo di L. 2.000.000 (duemilioni) cadauna, così ripartite fra le seguenti materie, nell'ambito delle sottoindicate discipline:

I. — *Materie biologiche* - **Borse n. 1:**

1) Biologia molecolare;
2) Biologia dello sviluppo;
3) Nutrizione;
4) Endocrinologia;
5) Farmacologia;
6) Fisiopatologia;
7) Genetica;
8) Neurofisiologia e neurochimica;
9) Psicofarmacologia;
10) Radiobiologia;
11) Biostatistica;
12) Fisiopatologia molecolare.

II. — *Materie chimiche* - **Borse n. 2:**

1) Chimica analitica;
2) Chimica farmaceutica;
3) Chimica bromatologica;
4) Chimica fisica e spettrochimica;
5) Chimica teorica;
6) Chimica organica;
7) Radiochimica;
8) Tecnologie farmaceutiche.

III. — *Materie biochimiche* - **Borse n. 6:**

1) Biochimica;
2) Biochimica e struttura delle sostanze naturali;
3) Chimica microbiologica;
4) Chimica dei prodotti delle fermentazioni.

IV. — *Materie fisiche* - Borse n. 2:

1) Fisica nucleare ed alte energie;
2) Fisica dello stato solido;
3) Biofisica;
4) Elettronica;
5) Microscopia elettronica;
6) Calcolo (calcolatrici elettroniche).

V. — *Materie microbiologiche ed epidemiologiche* - Borse n. 5:

1) Batteriologia;
2) Virologia;
3) Epidemiologia;
4) Immunologia;
5) Microbiologia degli alimenti;
6) Istologia normale e patologica;
7) Igiene degli alimenti.

VI. — *Materie parassitologiche ed epidemiologiche* Borse n. 1:

1) Infezioni da protozoi;
2) Infestazioni da metazoi;
3) Infezioni da funghi;
4) Disinfestanti;
5) Entomologia medica.

VII. — *Materie veterinarie* - Borse n. 1:

1) Malattie infettive;
2) Igiene degli alimenti di origine animale;
3) Zootecnia - zooculture;
4) Alimentazione animale.

VIII. — *Materie di ingegneria sanitaria* - Borse n. 1:

1) Depurazione delle acque;
2) Igiene ambientale;
3) Termotecnica e tecnica del freddo;
4) Ingegneria chimica e chimica industriale;
5) Ingegneria microbiologica;
6) Ingegneria nucleare;
7) Edilizia sanitaria;
8) Tecnologia dei materiali;
9) Tecnologie alimentari.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie, che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in queste ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito prendere parte a più di due concorsi per le materie sopra indicate.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, lo aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante lo espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1972; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, nè con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa, verrà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 5.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese, per la durata della borsa, contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

5) di osservare le norme interne dell'istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 6.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza straniera;

b) laurea o diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

c) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

d) presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario o autorità del paese di origine del candidato alla borsa di studio. Gli stranieri residenti in Italia, o in altro Stato, diverso da quello originario, potranno produrre un attestato di presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario o autorità del Paese in cui attualmente risiedono. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in lingua italiana, su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire a mezzo raccomandata, o essere presentata alla sede dell'istituto stesso (viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma) entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine farà fede, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione, alle autorità diplomatiche o consolari italiane del territorio ove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza straniera;

4) a quale dei concorsi per le materie indicate nell'art. 1 del presente bando intende partecipare;

5) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati, dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

6) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

7) di impegnarsi altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico, che privato;

8) di impegnarsi, infine, a rientrare nel paese di origine, alla data di scadenza della borsa di studio, salvo che non ricorra la fattispecie prevista dall'art. 4, secondo comma, della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, ovvero, per motivi diversi, non sia legalmente autorizzato a protrarre la permanenza nel territorio italiano, a norma delle vigenti disposizioni.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio.

Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia, la stessa firma deve essere autenticata da un notaio, cancelliere o dalla propria rappresentanza diplomatica o consolare, accreditata presso lo Stato italiano, e la firma di quest'ultima vidimata dalla prefettura, nella cui circoscrizione, la rappresentanza medesima ha la propria sede. Nel caso previsto dal presente comma, la firma del candidato può essere autenticata anche dal funzionario competente a ricevere la documentazione (articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Art. 8.

Qualora il candidato indichi, erroneamente, più materie, nella domanda sopra menzionata, non saranno considerate valide ai fini dell'ammissione al concorso, quelle seguenti la prima, sempreché quest'ultima, sia tra le materie precisate dal bando di concorso; in caso contrario saranno ritenute valide, ai predetti fini, le materie immediatamente successive.

Art. 9.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti ed atti, nonchè da eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in stampa originale o, se prodotte in copia, dovranno essere almeno sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale, al termine dei corsi universitari, attinenti alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intenda dedicarsi nell'ambito delle materie elencate nell'art. 1 del presente bando e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa. Tale programma dovrà essere sottoscritto dal candidato, a pena di nullità;

c) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum*, sottoscritto dall'interessato, a pena di nullità;

d) attestato di presentazione di cui all'art. 6, lettera *d*);

e) ogni altro eventuale documento attestante studi svolti e servizi prestati che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

f) certificato medico dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio. Tale certificato dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della domanda di partecipazione al concorso;

g) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) dovranno essere tradotti in lingua italiana e nella relativa traduzione la rappresentanza diplomatica o consolare italiana, accreditata nei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio, dovrà attestare la loro conformità all'originale del testo straniero.

Qualora la traduzione venga effettuata da un traduttore ufficiale dello Stato estero, la firma del predetto traduttore dovrà essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, sopra menzionata.

Si potrà ovviare a tale legalizzazione, qualora la suddetta rappresentanza italiana dichiari la conformità della predetta traduzione, in lingua italiana, all'originale del testo straniero.

Per gli stranieri, residenti o domiciliati in Italia, il certificato medico di cui alla lettera *f*), deve essere rilasciato, nel termine sopra indicato, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, mentre la traduzione in lingua italiana del titolo di studio, di cui alla lettera *a*), potrà essere effettuata da un traduttore ufficiale.

Art. 10.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 7 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti (non potranno essere regolarizzati: il programma di ricerche, il *curriculum vitae et studiorum* e le pubblicazioni di cui al precedente articolo);

2) gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 5) compresi, dall'art. 7 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire i documenti ed atti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *f*) dell'art. 9, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 7;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 7.

L'amministrazione può far regolarizzare, entro un termine perentorio, quelle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata debitamente autenticata.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'amministrazione), sara disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, se perverranno all'archivio dell'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, ancorchè, per quanto riguarda quest'ultime, si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nón imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 11.

I concorrenti, ai quali sia stata assegnata la borsa di studio e che abbiano omesso di indicare nella domanda di partecipazione al concorso quanto precisato ai numeri 6), 7) ed 8) dell'art. 7 del presente bando, dovranno produrre all'atto della assegnazione della borsa, istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel far riferimento alla borsa loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 6), 7) ed 8), dello articolo sopra menzionato.

Art. 12.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che, durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per il loro comportamento.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dello istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato alla data indicata nella lettera di comunicazione della amministrazione.

Quando sussistano giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni trenta.

Nel corso del godimento della borsa potrà essere consentita: per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensione dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene rispettivamente trattenuto, in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di revoca, per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, verranno immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 13.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione di cui all'art. 9 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni, allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi per le materie di cui al predetto art. 1, e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Art. 14.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa, nonchè del programma di lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi.

La stessa commissione può, a suo giudizio insindacabile, escludere dal concorso quei candidati, il cui programma di lavoro presentato, non sia attuabile, in relazione ai mezzi di cui dispone l'Istituto superiore di sanità, e lo stesso non sia rispondente alle finalità istituzionali dell'istituto medesimo, o sia, comunque, non corretto dal punto di vista scientifico.

Art. 15.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1972.

Art. 16.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 9, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centottanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanita.

Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'art. 10 del presente decreto, i centottanta giorni decorreranno dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato. Tale lettera dovrà essere inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità del disposto dell'art. 12, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 9, dopo trecento giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 18.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1971
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 269

(Schema esemplificativo della domanda)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 — 00161 ROMA

Il sottoscritto . . di cittadinanza . nato a . . il . e residente in . . via . . n. . tel. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri.

Dichiara di concorrere per le materie .

Dichiara, inoltre, di:

1) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvate con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

2) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 5 del bando di concorso ed, in particolare, di contrarre l'assicurazione, per la durata della borsa stessa, contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

3) impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

4) impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

5) impegnarsi, infine, a rientrare nel Paese di origine, alla data di scadenza della borsa di studio, salvo che non ricorra la fattispecie prevista dall'art. 4, secondo comma, della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, ovvero per diversi motivi, non sia legalmente autorizzato a protrarre la permanenza nel territorio italiano, a norma delle vigenti disposizioni;

6) allegare i documenti ed atti di cui all'art. 9 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data:.

(Firma)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni

N.B. — Scrivere la domanda in lingua italiana, in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(8734)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione di dodici commissioni giudicatrici di concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 9 dicembre 1970, con il quale sono stati banditi i concorsi a duecentoundici posti del ruolo dei professori aggregati;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1971, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati banditi con i decreti ministeriali 20 novembre 1970 e 21 novembre 1970;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Considerato che i professori eletti che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori che seguono nell'ordine dello scrutinio delle votazioni;

Considerato che i professori designati per sorteggio che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori designati nei sorteggi suppletivi di cui all'art. 17 della citata ordinanza ministeriale 27 aprile 1971;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore aggregato:

N. 18:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline geografiche » presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma:

Massi prof. Ernesto, Università di Roma;
Della Valle prof. Carlo, Università di Roma;
Scarin prof. Emilio, Università di Genova;
Migliorini prof. Elio, Università di Roma;
Riva prof. Ambrogio, Università di Parma.

N. 37:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline geografiche » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova:

Bevilacqua prof. Eugenia, Università di Padova;
Pracchi prof. Roberto, Università di Pavia;
Scarin prof. Emilio, Università di Genova;
Ruocco prof. Domenico, Università di Napoli;
Pedrini Prete prof. Maria Rosa, Università di Bologna.

N. 61:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline sociologiche » presso la facoltà di magistero dell'Università di Parma:

Barbano prof. Filippo, Università di Torino;
Rossi prof. Pietro, Università di Torino;
Pennati prof Eugenio, Università di Pavia;
Rigobello prof. Armando, Università di Perugia;
Antiochia prof. Corrado, Università di Roma.

N. 109:

concorso ad un posto per il gruppo « Chirurgia generale » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova:

Cevese prof. Pier Giuseppe, Università di Padova;
Marcozzi prof. Giovanni, Università di Roma;
Dagradi prof. Adriano, Università di Padova;
Fegiz prof. Gianfranco, Università di Roma;
Casciani prof. Carlo Umberto, Università di Roma.

N. 114:

concorso ad un posto per il gruppo « Patologia sperimentale » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia:

Santamaria, prof. Leonida, Università di Pavia;
Fonnesu prof. Alberto, Università di Firenze;.

Pontieri prof. Giuseppe, Università di Palermo;
Guidotti prof. Guido, Università di Cagliari;
Della Corte prof. Francesco, Università di Napoli.

N. 134:

concorso ad un posto per il gruppo « Istologia ed embriologia » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Camerino:

Stefanelli prof. Alberto, Università di Roma;
Urbani prof. Enrico, Università di Roma;
Ranzoli prof. Fulvio, Università di Catania;
Quattrini prof. Diletto, Università di Siena;
Pavan prof. Mario, Università di Pavia.

N. 139:

concorso ad un posto per il gruppo « Fisica teorica » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova:

Borsellino prof. Antonio, Università di Genova;
Gulmanelli prof Paolo, Università di Pavia;
Fonda prof. Luciano, Università di Trieste;
Cini prof. Marcello, Università di Roma;
Rossetti prof. Cesare, Università di Torino.

N. 142:

concorso ad un posto per il gruppo « Fisica » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Lecce:

Merlin prof. Michelangelo, Università di Venezia;
Minguzzi prof. Angelo, Università di Lecce;
Pizzella prof. Guido, Università di Lecce;
Guerriero prof. Luciano, Università di Bari;
Lanzi prof. Giuseppe, Università di Pavia.

N. 151:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline biologiche » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Padova:

Sabbadin prof. Armando, Università di Padova;
Ghiretti prof. Francesco, Università di Padova;
Magni prof. Giovanni, Università di Milano;
Padoa prof. Emanuele, Università di Firenze;
Leonardi Cigada prof. Marisa, Università di Milano.

N. 189:

concorso ad un posto per il gruppo « Controlli automatici » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste:

Lepschy prof. Antonio, Università di Padova;
Ruberti prof. Antonio, Università di Roma;
Francini prof. Giuseppe, Università di Padova;
Tosi prof. Mario, Università di Messina;
Rancoita prof. Giorgio Maria, Università di Bologna.

N. 198:

concorso ad un posto per il gruppo « Materie giuridiche » presso la facoltà di architettura dell'Università di Napoli:

Silvestri prof. Vincenzo, Università di Messina;
Acquarone prof. Lorenzo, Università di Genova;
Cuocolo prof. Fausto, Università di Genova;
Scimemi prof. Gabriele, Università di Roma;
Doglio prof. Carlo, Istituto universitario di architettura di Venezia.

N. 201:

concorso ad un posto per il gruppo « Topografia e costruzioni stradali » presso la facoltà di architettura dell'Università di Palermo:

Tesoriere prof. Giuseppe, Università di Palermo;
Caronia prof. Giuseppe, Università di Palermo;
Bottoni prof Pietro, Politecnico di Milano;
Scimemi prof. Gabriele, Università di Roma;
Doglio prof. Carlo, Istituto universitario di architettura di Venezia.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa, per presumibili L. 3.600.000 (tremilioniseicentomila) complessive, farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1971
Registro n. 61, foglio n. 231

(9071)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a centosettantaquattro posti di capo tecnico in prova.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1971, n. 9312, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a centosettantaquattro posti di capo tecnico in prova per le esigenze del servizio impianti elettrici;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Frunzio dott. ing. Luigi, direttore centrale.

Membri:
Proia dott. ing. Renato, ispettore capo superiore;
Muzio dott. ing. Anteo, ispettore capo;
Amicarelli prof. Michele, docente istituto tecnico;
Emanuelli prof. Franco, docente istituto tecnico.

Segretario:
Provenzano dott. Antonio, ispettore provinciale.

Roma, addì 14 settembre 1971

Il direttore generale: FIENGA

(8736)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario della prova scritta del concorso per esami ad un posto di assistente di analisi matematica

La prova scritta del concorso per esami ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di « Analisi matematica », indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1970, avrà luogo a Livorno, presso il palazzo studi della Accademia navale il giorno 16 novembre 1971 alle ore 8.

(8960)

Diario della prova scritta del concorso per esami ad un posto di assistente di meccanica razionale

La prova scritta del concorso per esami ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di « Meccanica razionale », indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1970, avrà luogo a Livorno presso il palazzo studi dell'Accademia navale il giorno 17 novembre 1971, alle ore 8.

(8961)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di un'opera artistica destinata alla decorazione della nuova stazione ferroviaria di Caltagirone.

La commissione giudicatrice del concorso in epigrafe, costituita con decreto ministeriale n. 6684 in data 23 luglio 1970, nella seduta del giorno 1° aprile 1971 dopo approfondito esame dei progetti presentati per l'esecuzione dell'opera artistica in oggetto ha prescelto, all'unanimità, il progetto contrassegnato dal motto « Partirono ».

L'artista autore del succitato progetto è risultato lo scultore Andrea Parini di Caltagirone.

(8910)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Perugia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3224 del 7 novembre 1971, con il quale ha nominato la commissione esaminatrice del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Perugia;

Considerato che il dott. Paolino Jervolino, medico provinciale, componente della commissione, ha dichiarato di dover rinunciare all'incarico;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del predetto;

Tenuto conto della nuova designazione pervenuta dal Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Fermo restando quanto altro disposto con il sopracitato provvedimento n. 3224 del 7 novembre 1971, il prof. Filippo Bellanti, ispettore generale del Ministero della sanità, è nominato nella commissione esaminatrice del concorso indicato in premessa, in sostituzione del dott. Paolino Jervolino, dimissionario.

La commissione stessa avrà sede presso l'istituto d'igiene dell'Università di Perugia.

Il presente decreto viene pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune di Perugia.

Perugia, addì 21 settembre 1971

Il medico provinciale: I. MARCECA

(8739)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Mantova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1859 in data 7 giugno 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Mantova al 1° maggio 1971;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sostituito dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del medico provinciale di Mantova, n. 3031 del 23 settembre 1971, con il quale è stato nominato il componente di cui alla lettera *D*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 sopracitato;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Mantova e le proposte dell'ordine dei veterinari;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Mantova al 1° maggio 1971, è così costituita:

Presidente:

Nociti dott. Domenico, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Saba dott. Bruno, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Bisbocci prof. dott. Giovanni, docente di ruolo in patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Seren prof. dott. Ennio, docente di ruolo in patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Piccirilli dott. Benito, direttore di sezione della prefettura di Mantova;

Sarzi Sartori dott. Ettore, veterinario condotto del comune di Buscoldo.

Il dott. Renato Iori, consigliere del Ministero della sanità, è incaricato delle funzioni di segretario.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale e all'albo pretorio della prefettura di Mantova e del comune interessato.

Mantova, addì 28 settembre 1971

Il veterinario provinciale: GHILARDI

(9103)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1971, n. **24**.

Rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 1966 e rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della regione per lo stesso esercizio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 20 *settembre* 1971)

(8823)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.